

SYSTEMA auto

Assicurazione Veicoli a motore

Condizioni contrattuali

Edizione 06.2008



**BANCA
POPOLARE
VESUVIANA**

in collaborazione con



SYSTEMA
Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

SYSTEMA Auto

Assicurazione Veicoli a motore

*Condizioni Generali di Assicurazione relative
alla garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria
ed alle garanzie riguardanti i rischi diversi
dalla Responsabilità Civile obbligatoria*

Edizione 06.2008

Le presenti Condizioni sono destinate alle sole persone fisiche e società di persone titolari di rapporti di conto presso la Banca Popolare Vesuviana in ragione della conversione sottoscritta tra Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.A. e Banca Popolare Vesuviana.

Sommario

Definizioni	<i>pagina</i> 5
Condizioni generali di assicurazione Responsabilità civile auto per veicoli a motore	9
1 Oggetto dell'assicurazione	9
2 Esclusione e rivalsa	10
3 Estensione territoriale	11
4 Determinazione del premio - Comunicazioni del Contraente	11
5 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia	11
6 Diritto di recesso	12
7 Adeguamento del Premio	12
8 Periodi di osservazione della Sinistrosità	12
9 Trasferimento della proprietà del veicolo	12
10 Sospensione in corso di contratto	13
11 Contratti di durata inferiore all'anno	14
12 Modalità per la denuncia dei sinistri - Richiesta di risarcimento dei danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del codice	15
13 Gestione delle vertenze	15
14 Rinnovo del contratto	15
15 Furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo	15
16 Distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo	16
17 Attestazione dello stato del rischio	17
18 Sostituzione del certificato e del contrassegno	18
19 Imposte e tasse	18
20 Competenza territoriale	18
21 Rinvio alle norme di legge	18
Appendici di vincolo - Clausole	19
1 <i>(pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di Leasing)</i>	19
2 <i>(pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di Leasing)</i>	19
3 <i>(pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale)</i>	20
4 <i>(pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)</i>	20
Condizioni aggiuntive per la copertura di rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria per la Responsabilità civile	21
D) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria	21
Condizioni speciali di assicurazione	22
O) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA PER AUTOVETTURE ED AUTOTASSAMETRI ASSICURATI CON POLIZZA AMMINISTRATA NELLA FORMA A LIBRO MATRICOLA	22
F) BONUS/MALUS PER AUTOVETTURE	22
H) BONUS/MALUS "VEICOLI LEGGERI" PER QUADRICICLI ED ALTRI CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI	28
L) BONUS/MALUS "VEICOLI PESANTI"	33
Condizioni generali di assicurazione per veicoli a motore relative alle garanzie diverse dalla Responsabilità civile	39
22 Estensione territoriale	39

23 Esclusioni	39
24 Determinazione del premio - Comunicazioni del Contraente	40
25 Pagamento del Premio e decorrenza delle garanzie	40
26 Diritto di Recesso	40
27 Adeguamento del Premio	40
28 Trasferimento della proprietà del veicolo assicurato	41
29 Sospensione in corso di contratto	41
30 Contratti di durata inferiore all'anno	42
31 Rinnovo del contratto	43
32 Denuncia del sinistro	43
33 Determinazione dell'ammontare del danno	43
34 Controversie sulla liquidazione dei danni	43
35 Indennizzo in forma specifica e acquisto del relitto	44
36 Perdita totale del veicolo assicurato	44
37 Diritto di surrogazione	45
38 Imposte e tasse	45
39 Competenza territoriale	45
40 Rinvio alle norme di legge	45
Condizioni particolari di assicurazione	46
A) INCENDIO	46
B) FURTO	48
C) COLLISIONE	50
D) DANNI ACCIDENTALI	52
E) EVENTI SOCIOPOLITICI E NATURALI	54
F) GARANZIE AGGIUNTIVE "COMPACT"	56
G) GARANZIE AGGIUNTIVE "PLUS"	57
H) ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL CAPITALE ASSICURATO E DEL PREMIO	58
I) CARICO E SCARICO CON MEZZI MECCANICI	59
L) SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA	60
M) TUTELA GIUDIZIARIA	61
N) SERVIZIO ASSISTENZA	64
O) INFORTUNI DEL CONDUCENTE	70
Cosa fare per la stipulazione della polizza e per le altre operazioni contrattuali	75
Cosa fare in caso di sinistro	81

Definizioni

ACCESSORIO

Elemento o dispositivo che si aggiunge alla dotazione base dei veicoli.

APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI

Apparecchi radio, lettori di CD, mangianastri, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, *Sistemi di navigazione satellitare* ed altri apparecchi analoghi.

AREE AEROPORTUALI

Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

ASSICURATO

Nell'ambito della garanzia di Responsabilità Civile, la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto; nell'ambito delle altre garanzie, la persona fisica o giuridica che è soggetta al rischio per il quale il contratto è stato stipulato.

ASSICURAZIONE A VALORE A NUOVO

Forma di assicurazione nella quale l'assicuratore si impegna, **in caso di danno parziale**, ad indennizzare l'*Assicurato* senza ricorrere all'applicazione del *Degrado d'uso* sui pezzi di ricambio.

ASSICURAZIONE A VALORE COMMERCIALE

Forma di assicurazione nella quale l'assicuratore si impegna, **in caso di danno parziale**, ad indennizzare l'*Assicurato* applicando il *Degrado d'uso* sui pezzi di ricambio.

ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO)

Il documento che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare al *Contraente* e nel quale sono indicate le caratteristiche del *Rischio* assicurato.

BANCA

La *Banca* che svolge attività di intermediazione assicurativa dietro incarico della *Società*, consistente nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione dei contratti stipulati.

BENEFICIARIO

La persona alla quale deve essere pagato il capitale previsto in *Polizza* in caso di morte dell'*Assicurato* in conseguenza di infortunio.

CALL CENTER

La struttura organizzativa usata dalla *Società* per fornire il servizio di informazioni e di gestione dei *Sinistri* ai Clienti.

CAPITALE ASSICURATO

Valore attribuito dal *Contraente* alle cose assicurate ed indicato in *Polizza* o, nel caso dell'assicurazione Infortuni, importo delle prestazioni pecuniarie previste dall'assicuratore.

CARTA VERDE

Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione inter-bureaux).

Tale documento:

- attesta l'esistenza di una valida ed efficace assicurazione RCA nei Paesi di origine;
- adegua automaticamente l'assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

CERTIFICATO DELLO STATO GIURIDICO ATTUALE

Documento contenente tutte le informazioni relative allo stato giuridico attuale del veicolo e che si ottiene mediante consultazione diretta del Pubblico Registro Automobilistico.

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)

Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni.

CONSAP

La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Via Yser, 14 – 00198 Roma – www.consap.it).

CONTRAENTE

Persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

DEGRADO D'USO

Deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di danno parziale il deprezzamento non si applica sul costo della mano d'opera.

DENUNCIA

Avviso del verificarsi di un *Sinistro* comunicato dall'*Assicurato* all'assicuratore.

ESTRATTO CRONOLOGICO GENERALE INTEGRATO

Documento rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico attestante la "storia" di un veicolo, che riporta l'indicazione in ordine cronologico di tutti i dati giuridici annotati dalla prima iscrizione al PRA e dal quale si evidenziano i principali elementi tecnici e la posizione tributaria del veicolo stesso.

EUROTAX

Pubblicazione mensile della Sanguinetti Editore, destinata a concessionari, commercianti, autosaloni e compagnie di assicurazione.

Tale pubblicazione si articola in "*Eurotax blu*" (valore di acquisto del veicolo da parte dei concessionari, commercianti etc.) ed "*Eurotax giallo*" (valore di vendita del veicolo da parte dei concessionari, commercianti etc.) riportanti le valutazioni dei veicoli usati basate su indagini di mercato.

FAMIGLIARE CONVIVENTE

Il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

FRANCHIGIA

La parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato*, espressa in cifre.

IMPIANTO ANTIFURTO

Dispositivo finalizzato ad impedire il furto.

INCENDIO

Combustione con sviluppo di fiamma.

LEASING

Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

LIQUIDAZIONE

Procedimento con il quale l'assicuratore determina l'ammontare dell'indennizzo di un danno a cose o a persone.

LOCATARIO

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

MASSIMALE

Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile.

MORA

Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei premi o delle rate di *Premio* - successivi alla prima rata di *Premio* stabilita dal contratto - entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il *Premio* scaduto.

E' previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.

NORME TARIFFARIE

Le norme della *Società*, rese pubbliche unitamente alla *Tariffa*, che indicano le modalità di applicazione della *Tariffa* stessa, nonché gli sconti, gli aumenti ed i premi applicabili in casi particolari.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il periodo contrattuale (regolamentato dall'articolo 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Periodi di osservazione della sinistrosità*) rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.

POLIZZA

Il documento sottoscritto dal *Contraente* contenente il certificato, il contrassegno e la carta verde e attestante le coperture assicurative acquistate per le quali la *Società* presta la garanzia assicurativa.

PREMIO

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* all'assicuratore quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

PROPOSTA

Il documento riportante gli elementi di identificazione del rischio da assicurare, le garanzie pattuite ed il relativo *Premio*, sottoscritto dal *Contraente* e rilasciato alla *Società* per la stipulazione del contratto.

PROPRIETARIO DEL VEICOLO

Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

QUATTORRUOTE

Pubblicazione mensile della Editoriale Domus S.p.A.

REGOLA PROPORZIONALE

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del *Sinistro* (*Sottoassicurazione*), l'assicuratore determina l'indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della medesima al momento del *Sinistro*. E' previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

RESPONSABILITA' PARITARIA

Ricorre nei casi in cui la responsabilità del *Sinistro* sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

RESPONSABILITA' PRINCIPALE

Nel caso in cui il *Sinistro* coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i *Sinistri* con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

Definizioni

SCOPERTO

Parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato* espressa in una percentuale dell'importo liquidato per il danno stesso.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE

Impianto che sfrutta il sistema di comunicazione con i satelliti al fine di individuare la posizione del veicolo e il tragitto da seguire per raggiungere la meta del viaggio.

SOCIETÀ

SYSTEMA Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Via Senigallia 18/2, 20161 Milano, che presta le garanzie stabilite nel contratto.

SOTTOASSICURAZIONE

Si verifica quando la somma assicurata è inferiore al valore reale della cosa assicurata al momento del *Sinistro* (ved. **REGOLA PROPORZIONALE**).

STABILMENTE INSTALLATO

Sono considerati "*Stabilmente installati*" gli *Accessori* e gli *Apparecchi Audio-Fono-Visivi* che siano saldamente fissati al veicolo e per il cui smontaggio occorra utilizzare degli utensili. Sono considerati tali anche gli *Apparecchi Audio-Fono-Visivi* con frontalino estraibile.

STATO DI NECESSITÀ

L'essere costretto a compiere un'azione dall'esigenza di preservare se', o altri, dal pericolo imminente di un grave danno alla persona.

TARIFFA

La Tariffa della *Società*, in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.

TERZI

Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del *Codice*.

Condizioni generali di assicurazione RCA per veicoli a motore

(Ai sensi degli articoli 122 e seguenti del *Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005*)

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Società* assicura, in conformità alle norme del *Codice*, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti nel contratto**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a *Terzi* dalla circolazione del *veicolo* descritto in contratto.

Per i rimorchi ed i semirimorchi, per le macchine operatrici trainate e per i carrelli trainati, tutti identificati con targa propria o con numero di telaio, l'assicurazione si riferisce al "Rischio statico" ossia copre la responsabilità per i danni a *Terzi* derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

L'assicurazione copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private **escluse le Aree aeroportuali**. Ai fini della presente estensione di garanzia **la sosta del veicolo non è equiparata alla circolazione**.
2. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
3. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in *Polizza* per i danni involontariamente cagionati a *Terzi* non trasportati in occasione della circolazione del veicolo stesso;
4. la responsabilità civile derivante all'*Assicurato*, ai sensi dell'articolo 2048 1° comma del Codice Civile, dalla circolazione del veicolo contro la sua volontà per i danni involontariamente cagionati a *Terzi* da fatto illecito commesso da:
 - figli minori non emancipati
 - persone soggette a tutela dell'*Assicurato* stesso e con lui conviventi.**Tali danni sono risarciti fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di euro 775.000 per Sinistro.**
5. la responsabilità per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
6. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purchè conseguenti alla circolazione del veicolo;
7. **PER LE MACCHINE AGRICOLE:** la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli;
8. **PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE:** la responsabilità dell'istruttore. Inoltre sono considerati *Terzi* l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
9. **PER AUTOTASSAMETRI, AUTOVETTURE E MOTOCARROZZETTE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO ED AUTOBUS:** la responsabilità del *Contraente*, del conducente e del *Proprietario* del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sè dai *Terzi* trasportati, **esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;**

10. PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità del *Contraente* e del committente per i danni involontariamente cagionati ai *Terzi* dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, **purchè non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi.**

La *Società* inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" riportate nelle pagine successive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate in *Polizza*.

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 8, 9, 10, i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.

L'assicurazione non comprende i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara.

ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, dal *Locatario*), da un suo dipendente o da un collaboratore occasionale purchè in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
- nel caso di veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
- per i danni subiti dai *Terzi* trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; in quest'ultimo caso l'assicurazione è comunque operante in caso di trasporto su *Autocarri* di persone non addette all'uso o al trasporto delle cose;
- in caso di dolo del conducente;
- ai sensi degli articoli 1892 - 1893 - 1894 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
- ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile, nel caso di omessa comunicazione di mutamenti che abbiano aggravato il rischio.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del *Codice*, la *Società* eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

La *Società* rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa nei seguenti casi :

- se il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purchè la patente venga successivamente rilasciata;**

- se il conducente guida con patente scaduta, **purchè la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza**, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del *Sinistro* stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.**

ARTICOLO 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all'Unione Europea, nonchè per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo la *Società* rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni **ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto**, ferme le maggiori garanzie previste dalla *Polizza*.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il *Premio* o la rata di *Premio*. Nel caso trovi applicazione l'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile, la *Società* risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del *Premio* o delle rate di *Premio* successive.

Qualora la *Polizza* in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, **il Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest'ultima alla Società; la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.**

Resta fermo quanto disposto al precedente articolo 2 - Esclusioni e rivalsa.

ARTICOLO 4 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il *Premio* è determinato in base ai dati dichiarati dal *Contraente* nella *Proposta* e recepiti nella *Polizza* con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al *Proprietario* di quest'ultimo (nel caso dei contratti di *Leasing*, al *Locatario*), al *Contraente* ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla *Polizza* stessa, nonché in base ai dati contenuti nella *Attestazione* e nella tabella della sinistrosità pregressa riportata nella *Attestazione* stessa.

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

In caso di mancata comunicazione, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

ARTICOLO 5 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il pagamento del *Premio* va eseguito mediante accredito su conto corrente della *Società*, effettuato dalla *Banca* a seguito di autorizzazione del *Contraente* all'addebito sul suo conto corrente o rapporto continuativo aperto presso la *Banca* stessa.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento effettuato secondo questa modalità costituisce quietanza provvisoria per i fini di cui all'*art.11 del Regolamento ISVAP n. 13. del 6/2/2008*. Il pagamento del *Premio* è condizione essenziale per l'efficacia del contratto e dei successivi rinnovi, e comporta il rilascio di certificato di assicurazione, contrassegno e Carta verde da parte della *Società*.

Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'atto della stipulazione della Polizza. Le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Società che devono indicare la data del pagamento, mediante accredito su conto corrente della Società effettuato con le modalità sopra descritte.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se, alla scadenza annuale, il *Contraente* non paga il *Premio* o la rata di *Premio* successivi, si applica il disposto dell'articolo 7 - *Adeguamento del Premio*. Se il *Contraente* non paga le rate di *Premio* intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

ARTICOLO 6 – DIRITTO DI RECESSO

Il *Contraente* può recedere dall'assicurazione entro 14 giorni dalla data di decorrenza della *Polizza* **dandone comunicazione alla Società con raccomandata A.R., con la quale deve restituire in originale la Polizza, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta verde.**

In questo caso la *Società* entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del recesso e dei documenti sopraindicati, rimborsa al *Contraente* l'intero *Premio* versato, al netto delle imposte e del contributo versato al Servizio Sanitario Nazionale.

La *Società* a seguito della risoluzione del contratto rilascia *l'appendice per diritto di recesso*.

Il diritto di recesso non può essere esercitato nel caso in cui si sia verificato un Sinistro entro il predetto termine di 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

ARTICOLO 7 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO

La *Società*, in occasione delle scadenze annuali del contratto, **ha facoltà di modificare il Premio precedentemente convenuto**, mettendo a disposizione del *Contraente* le nuove condizioni di *Premio* presso la *Società* e presso i Punti di vendita ai quali il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze medesime e comunicandoglielo contestualmente all'invio dell'attestazione di rischio. Qualora l'aumento tariffario, escluso quello connesso all'applicazione delle regole evolutive nelle varie formule tariffarie, sia superiore al tasso programmato di inflazione, il *Contraente* può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax inviati alla *Società* entro il giorno di scadenza del contratto stesso, come previsto dall'articolo 172, 1° comma del Codice. **In tal caso non trova applicazione il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.**

Qualora l'aumento tariffario, escluso quello connesso all'applicazione delle regole evolutive nelle varie formule tariffarie, sia inferiore al tasso programmato di inflazione, il Contraente può rifiutare il Premio proposto solamente inviando disdetta ai sensi dell'articolo 14 – Rinnovo del contratto almeno quindici giorni prima della scadenza del contratto.

In ogni caso il pagamento da parte del Contraente del nuovo Premio proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto, che viene variato solo in tale elemento.

ARTICOLO 8 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'

Per l'applicazione delle regole evolutive previste dalle Condizioni Speciali, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura :

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina *sessanta giorni* prima della scadenza dell'annualità assicurativa;

periodi successivi: inizia *sessanta giorni* prima della decorrenza contrattuale e termina *sessanta giorni* prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

ARTICOLO 9 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo, fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO- CONGUAGLIO DEL PREMIO

L'alienante, **previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde in originale relativi al veicolo alienato**, può chiedere che la *Polizza* sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà: in questo caso la *Società* procede all'eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sostituito; la formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Se il contratto relativo al veicolo alienato viene ceduto all'acquirente di quest'ultimo, **il cedente e' tenuto a darne immediata comunicazione alla Società, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione, della Carta Verde e, ove occorra, del nuovo contrassegno.**

Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.

Il contratto ceduto non può essere sospeso e si estingue alla sua naturale scadenza; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà quindi stipulare un nuovo contratto: la Società pertanto non rilascerà l' Attestazione.

c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data del perfezionamento del trasferimento di proprietà; in tale caso la Società rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal momento della restituzione alla Società del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta verde in originale, al netto delle imposte e del contributo versato al Servizio Sanitario Nazionale.**

Per i contratti con frazionamento del Premio la Società rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

Per i contratti di durata inferiore ad un anno **la Società non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto**

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del veicolo, il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione, al netto delle imposte e del contributo versato al Servizio Sanitario Nazionale.

La Società procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo 365 giorni senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi dalla data di risoluzione del contratto si verifica il trasferimento di proprietà del veicolo.**

Il contratto si risolve, senza rimborso del Premio, anche nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita **a condizione che siano stati restituiti alla Società il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde** In caso di successivo trasferimento di proprietà del veicolo stesso il Contraente ha diritto al rimborso del Premio pagato e non goduto a decorrere dal momento della consegna in conto vendita del veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione).

ARTICOLO 10 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto **è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta verde in originale (in caso di furto, rapina o appropriazione indebita se ancora in suo possesso).**

La Società rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. La sospensione decorre dall'ora e dalla data indicate sulla predetta appendice.

Decorsi 365 giorni dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si estingue: qualora entro 12 mesi dalla data di estinzione del contratto si abbia il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l'esportazione definitiva del veicolo, il furto, la rapina o l'appropriazione indebita, il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione al netto delle imposte e del contributo versato al Servizio Sanitario Nazionale.

La Società procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con Premio pagato deve avere una residua durata pari almeno a trenta giorni.

Qualora tale durata sia inferiore, **il Premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere trenta giorni**, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di Premio relative al periodo di sospensione utilizzato.

Riattivazione del contratto

All'atto della riattivazione del contratto, il Premio viene determinato dalla Società sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sospeso. La riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, purchè, in quest'ultimo caso :

- il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita;

nonche'

- il Proprietario assicurato (nel caso dei contratti di **Leasing**, il **Locatario**) sia lo stesso.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purchè siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a 90 giorni

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni le scadenze di rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito alla Società; quest'ultima rimborsa invece l'eventuale integrazione pagata al momento della sospensione.

Il periodo di osservazione non subisce interruzioni.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a 90 giorni

Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a 90 giorni sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione.

Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si riconosce, a favore del Contraente, il Premio pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.

La Società tuttavia tiene conto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle Condizioni Speciali, dei Sinistri eventualmente liquidati durante la sospensione.

Esclusioni

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno e per quelli ceduti all'acquirente del veicolo venduto.

Per i ciclomotori, i quadricicli e i motoveicoli la sospensione è consentita solo in caso di alienazione, furto, rapina, espropriazione indebita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo in questione comprovate da idonea documentazione.

All'atto della sospensione la Società rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

ARTICOLO 11 – CONTRATTI DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Per i contratti di durata inferiore all'anno sono esclusi il tacito rinnovo e la sospensione.

E' altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

ARTICOLO 12 - MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI – RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE

L'Assicurato deve dare avviso del *Sinistro* entro tre giorni lavorativi da quello in cui esso si è verificato o ne è venuto a conoscenza, telefonando al Numero Verde 800.448.448 del *Call center* della *Società* che fornirà tutte le necessarie istruzioni.

La denuncia del *Sinistro* deve essere redatta sul modulo, fornito dalla *Società*, *Constatazione amichevole di incidente - denuncia di Sinistro*, conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008.

La denuncia deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla *Polizza* ed al *Sinistro* e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro* stesso.

In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia del *Sinistro*, nonché nello invio di documentazione o di atti giudiziari, la *Società* ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare ai *Terzi* danneggiati in ragione del pregiudizio sofferto.

Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del *Codice* la richiesta di risarcimento è presentata con lettera raccomandata -con avviso di ricevimento o con consegna a mano- telegramma o fax.

E' esclusa la presentazione in via telematica.

ARTICOLO 13 - GESTIONE DELLE VERTENZE

La *Società* assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'*Assicurato* in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora la Società lo richieda espressamente.

ARTICOLO 14 - RINNOVO DEL CONTRATTO

Salvo che sia diversamente convenuto, sia la *Società* che il *Contraente* possono dare disdetta, con lettera raccomandata o tramite fax, almeno quindici giorni prima della scadenza annuale; in questo caso il contratto cessa alla scadenza stessa e non trova perciò applicazione il *Periodo di mora* di cui all'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile.

In mancanza di disdetta il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e così successivamente, **salvo quanto previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 5 – Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia e, relativamente al Premio, dall'articolo 7 - Adeguamento del Premio.**

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

La disdetta eventualmente data per il contratto sostituito è valida, salva diversa dichiarazione di volontà del *Contraente*, anche per il contratto sostituito.

ARTICOLO 15 - FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione telefonica al *Call Center* della *Società* (Numero verde 800.448.448).

Il Contraente deve inoltre fornire alla Società prova di aver denunciato il fatto alla competente Autorità e, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

Il *Contraente*, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi dell'articolo 10 – *Sospensione in corso di contratto*, può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO - CONGUAGLIO DEL PREMIO

Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al *Proprietario del veicolo* rubato.

La *Società* procede all'eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sostituito.

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e la Società rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua, al netto delle imposte e del contributo versato al Servizio Sanitario Nazionale.

Per i contratti di durata inferiore ad un anno la Società non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso in cui il contratto sia sospeso il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione, al netto delle imposte e del contributo versato al Servizio Sanitario Nazionale.

La Società procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo 365 giorni senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi dalla data di risoluzione del contratto si verificano il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del veicolo.**

ARTICOLO 16 - DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta verde in originale.**

Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:

in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, la documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione (nel caso dei ciclomotori del certificato di circolazione);

in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO - CONGUAGLIO DEL PREMIO

La Polizza viene resa valida per altro veicolo appartenente al Proprietario del veicolo distrutto, demolito od esportato.

La Società procede all'eventuale conguaglio del Premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito.

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve e la Società rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita al netto delle imposte e del contributo versato al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei predetti documenti (certificato di assicurazione, contrassegno, Carta verde, attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore).

Qualora certificato/contrassegno/Carta verde siano andati distrutti con il veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione (nel caso dei ciclomotori del certificato di circolazione).

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del veicolo, il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio annuo, al netto delle imposte e del contributo versato al Servizio Sanitario Nazionale, per ogni giorno di garanzia dalla data di comunicazione alla Società della sospensione.

La *Società* procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo 365 giorni senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi dalla data di risoluzione del contratto si verificano la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del veicolo.**

ARTICOLO 17 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

La *Società* rilascia al *Contraente*, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, un'*Attestazione* contenente:

- la denominazione della *Società*;
- il nome del *Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale se persona giuridica*;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula Tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'*Attestazione* viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- il numero dei *Sinistri* pagati con *Responsabilità' principale* o con *Responsabilità' paritaria* eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni;
- il numero e gli importi delle franchigie formalmente richieste all'*Assicurato* e da questi non corrisposte;
- la firma dell'Assicuratore.

Nel caso di stipula di *Polizza* ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis, del *Codice*, l'*Attestazione* contiene l'indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle *Attestazioni* successive alla prima.

Qualora il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole Bonus/Malus che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del *Premio* applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del *Periodo di osservazione* vengono indicati:

- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- la classe di merito di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n°4 del 9 agosto 2006 (Classe di Conversione Universale o CU);
- i *Sinistri* pagati con *Responsabilità' principale* o con *Responsabilità' paritaria* nel *Periodo di osservazione* considerato con la relativa percentuale di responsabilità'.

E' legittimato al ritiro dell' *Attestazione* oltre al *Contraente* anche il *Proprietario* (o il *Locatario* nel caso dei contratti di **Leasing** o l'acquirente con patto di riservato dominio o l'usufruttuario) del veicolo, se persona diversa dal *Contraente*.

L'*Attestazione* viene rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

In caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo la *Società* rilascia al *Contraente* l'*Attestazione* relativa all'annualità in corso qualora il *Periodo di osservazione* risulti concluso.

Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con “libro matricola”, la Società non rilascia la *Attestazione* per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l' *Attestazione* viene rilasciata al termine del periodo di assicurazione annuale successivo.

La Società non rilascia l' *Attestazione* nel caso di:

- **sospensione della garanzia nel corso del contratto;**
- **contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;**
- **contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale**, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo;
- **cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato.**

Validità dell'Attestazione

Il periodo di validità dell' *Attestazione* è pari a dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto per il quale la stessa è stata rilasciata. La validità dell' *Attestazione* è posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione **che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto.

In caso di *Polizza* sospesa la validità dell' *Attestazione* conseguita è posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a **condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di sospensione di tale contratto.

Qualora il veicolo indicato nell' *Attestazione* sia stato oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà la validità dell' *Attestazione* stessa è pari ad un massimo di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per il quale quest'ultima è stata rilasciata.

In ogni caso, qualora siano decorsi più di cinque anni, l' *Attestazione* non è più valida.

ARTICOLO 18 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, la Società vi provvede **previa restituzione in originale di quelli da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del Premio.**

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la Società rilascia un duplicato **su richiesta ed a spese del Contraente.**

Nel caso di mancato recapito da parte del servizio postale del certificato o del contrassegno, la Società rilascia un duplicato **su richiesta** e senza oneri a carico del *Contraente*.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, **il Contraente deve fornire alla Società la prova di aver denunciato il fatto alla competente Autorità.**

ARTICOLO 19 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al *Premio*, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente* anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ARTICOLO 20 - COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza o il domicilio elettivo il consumatore, quale definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (*Codice del consumo*).

Negli altri casi è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto.

ARTICOLO 21 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Appendici di vincolo

Clausole

I) PER I VEICOLI LOCATI IN “LEASING”

CLAUSOLA N. 1 (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di Leasing)

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell'Ente vincolatario ed immatricolato a suo nome, è stato concesso in *Leasing* al *Contraente* sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza*, la *Società* si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

a) **a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**

b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

In caso di incendio, furto, danni accidentali, collisione od altri danni relativi al veicolo assicurato l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di *Polizza* verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto veicolo, e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Si precisa che il *Premio* è stato versato in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza*, salvo conguaglio, da effettuarsi alla scadenza del contratto, in conseguenza dell'applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.

Il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo; in tal caso pertanto, il contratto stesso si estingue alla sua naturale scadenza: non trova perciò applicazione il *Periodo di mora* di cui all'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile.

CLAUSOLA N. 2 (pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di Leasing)

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell'Ente vincolatario ed immatricolato a suo nome, è stato concesso in *Leasing* al *Contraente* sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza*, la *Società* si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

a) **a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**

b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;

c) a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del *Premio* di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo.

La *Società* potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al *Contraente* ai sensi di *Polizza* e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.

In caso di incendio, furto, danni accidentali, collisione od altri danni relativi al veicolo assicurato l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di *Polizza* verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto veicolo, e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Fino alla data di scadenza del vincolo indicato sul frontespizio di *Polizza* il *Contraente* potrà avvalersi della facoltà di disdire o sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.

II) PER I VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVA-TO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE

CLAUSOLA N. 3 (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale)

La **Polizza** è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell'Ente vincolatario in essa indicata e pertanto la *Società* si obbliga per la durata della *Polizza* stessa, a:

- a) **non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) **non pagare, in caso di incendio, furto, danni accidentali, collisione od altri danni relativi al veicolo assicurato, l'indennizzo liquidato ai termini di *Polizza* senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata,** contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal *Contraente*.

Si precisa che il *Premio* è stato versato in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza*, salvo conguaglio, da effettuarsi alla scadenza del contratto, in conseguenza dell'applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.

Il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo; in tal caso pertanto, il contratto stesso si estingue alla sua naturale scadenza: non trova perciò applicazione il *Periodo di mora* di cui all'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile.

CLAUSOLA N. 4 (pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)

La **Polizza** è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell'Ente vincolatario in essa indicata e pertanto la *Società* si obbliga per la durata della *Polizza* stessa, a:

- a) **non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del *Premio* di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo.
- d) **non pagare, in caso di incendio, furto, danni accidentali, collisione od altri danni relativi al veicolo assicurato, l'indennizzo liquidato ai termini di *Polizza* senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata,** contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal *Contraente*.

La *Società* potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al *Contraente* ai sensi di *Polizza* e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.

Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza* il *Contraente* può avvalersi della facoltà di disdire o sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.

Condizioni aggiuntive per la copertura di rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria per la Responsabilità civile

La seguente Condizione Aggiuntiva è valida soltanto se espressamente richiamata.

D) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria

Preso atto che il veicolo indicato in *Polizza* è dato in uso dall'Ente *Proprietario/Locatario* o dalla Società *Proprietaria/Locataria* (*Leasing*) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, la *Società*, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Esclusioni e rivalsa*, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente *Proprietario/Locatario* o della sola Società *Proprietaria/Locataria*:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai *Terzi* trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione (nel caso dei ciclomotori del certificato di circolazione);

L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente *Proprietario/Locatario* o la Società *Proprietaria/Locataria* fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

Condizioni speciali di assicurazione

Le Condizioni Speciali che seguono sono valide soltanto per le categorie di veicoli indicate dalle Tariffe e dalle Norme Tariffarie e, in ogni caso, operano solo se espressamente richiamate in Polizza.

O) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA PER AUTOVETTURE ED AUTOTASSAMETRI ASSICURATI CON POLIZZA AMMINISTRATA NELLA FORMA A LIBRO MATRICOLA

La presente assicurazione è stipulata con *Franchigia* fissa ed assoluta per ogni *Sinistro* nell'ammontare precisato in *Polizza*.

Il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti in solido a rimborsare alla *Società* l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della *Franchigia*.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del *Codice* la *Società* conserva il diritto di gestire il *Sinistro* anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *Franchigia*.

Il *Contraente* è tenuto a consegnare alla *Società* l'originale dell' *Attestazione* rilasciata dal precedente Assicuratore.

In mancanza di consegna di tale documento, la *Società*, per l' inserimento nel Libro matricola della relativa autovettura, conteggia la maggiorazione di premio prevista dalle *Norme Tariffarie* per le autovetture precedentemente assicurate nella formula Bonus/Malus e assegnate per l'annualità successiva alla classe di merito CU più elevata.

F) BONUS/MALUS PER AUTOVETTURE

1. PREMESSA

La presente assicurazione è stipulata nella formula Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio*, rispettivamente, in assenza od in presenza di *Sinistri* nei *Periodi di osservazione* quali definiti dall'articolo 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Periodi di osservazione della sinistrosità* - e che si articola in ventiquattro classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di *Premio* decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella 1:

TABELLA 1 - CLASSI DI MERITO

Classi di merito	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Coefficienti di determinazione del <i>Premio</i>	0,37	0,39	0,41	0,43	0,45	0,47	0,49	0,52	0,56	0,59	0,62	0,66	0,70	0,74	0,78	0,82	0,88	0,94	1,00	1,15	1,88	2,34	2,86	3,50

La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle *Norme Tariffarie* in vigore al momento della stipulazione.

In mancanza di indicazioni nelle Norme Tariffarie, si applicano i criteri indicati ai punti seguenti.

AUTOVETTURE GIA' ASSICURATE IN UNA FORMULA DIVERSA DAL BONUS/MALUS

Se il contratto si riferisce ad un'autovettura assicurata in precedenza in una formula diversa da quella Bonus/Malus, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito determinata in base ai dati contenuti nella tabella della sinistrosità pregressa riportata nella *Attestazione*, con le seguenti modalità:

Anni consecutivi senza <i>Sinistri</i> pagati antecedenti alla stipulazione del contratto	Classe di merito di assegnazione
Anno corrente	13
1° precedente	12
2° precedente	11
3° precedente	10
4° precedente	9
5° precedente	8

Qualora l'autovettura fosse già assicurata presso altra Impresa, il *Contraente* è tenuto a consegnare alla *Società* l'originale dell'*Attestazione* rilasciata dal precedente Assicuratore. In mancanza di consegna di tale documento, il contratto è assegnato alla classe di merito 18. Qualora il precedente contratto sia scaduto da più di cinque anni, il contratto è assegnato alla classe di merito 18. Lo stesso accade qualora il precedente contratto sia scaduto da più di dodici mesi, salvo che il *Contraente* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto è stato sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

3. AUTOVETTURE ASSICURATE PER LA PRIMA VOLTA

3.1. DOPO LA PRIMA IMMATRICOLAZIONE O DOPO UNA VOLTURA

Se il contratto è relativo ad un'autovettura assicurata per la prima volta :

- a) dopo la prima immatricolazione;
- b) dopo una voltura;

è assegnato alla classe di merito 14.

Qualora il *Contraente* consegni un'*Attestazione* in corso di validità, il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing il *Locatario*) – persona fisica – del veicolo o un suo *Famigliare convivente*, potrà usufruire per la nuova autovettura di sua proprietà o a lui locata:

- della classe di merito indicata nella tabella 2 se l'autovettura era assicurata con la *Società* nella formula *Bonus/Malus* (*Condizioni Particolari P, PF e PFA*) e l'ultima *Attestazione* indica la classe di assegnazione da B1 a B5:

TABELLA 2 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

<i>Classe di assegnazione indicata sull'attestato SYSTEMA</i>	<i>Classe di merito di assegnazione</i>
B5	Y6
B4	Y5
B3	Y4
B2	Y3
B1	Y2

- della classe di merito di assegnazione indicata sull'*Attestazione* se l'autovettura era assicurata con la *Società* nella formula *Bonus/Malus* con classi di assegnazione diverse da quelle indicate nella tabella 2;
- della classe di merito CU risultante dall'*Attestazione* se l'autovettura era assicurata presso un'altra Impresa.

Il *Contraente* è tenuto a consegnare copia della carta di circolazione e certificato di proprietà dell'autovettura ovvero dell'appendice di cessione del contratto precedente.

In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

3.2. IN SOSTITUZIONE DI UN'ALTRA AUTOVETTURA CHE SIA STATA OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'

In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà di un'autovettura, che venga sostituita da un'altra autovettura di nuova proprietà, o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale -a patto che anche in tal caso il veicolo venga sostituito da un'altra autovettura di nuova proprietà- si procede come di seguito indicato purché l'*Attestazione* sia scaduta da meno di cinque anni:

Autovettura già assicurata con Polizza Systema

Qualora la precedente autovettura fosse già assicurata con *Polizza Systema* il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall'*Attestazione* rilasciata per l'autovettura precedente (eventualmente convertita sulla base dei criteri indicati dalla Tabella 2 purché il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso.

Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:

- copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia della carta di circolazione e certificato di proprietà dell'autovettura da assicurare.

Autovettura già assicurata presso altra Impresa

Qualora l'autovettura sia stata acquistata in sostituzione di un'altra autovettura già assicurata presso un'altra Impresa il contratto verrà assegnato alla classe di merito CU risultante dall'*Attestazione* in corso di validità rilasciata per la precedente autovettura, e sempreché il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso.

Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:

- l'*Attestazione* del veicolo precedente in corso di validità;
- copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia del precedente contratto assicurativo;
- copia della carta di circolazione e certificato di proprietà dell'autovettura da assicurare.

AUTOVETTURE GIÀ ASSICURATE NELLA FORMULA *BONUS/MALUS*

4.1. Con la Società nella formula Bonus/Malus con classe di assegnazione da B1 a B5

Se il contratto si riferisce ad un'autovettura assicurata in precedenza con *Polizza* della *Società* nella formula *Bonus/Malus* (*Condizioni Particolari P, PF e PFA*) e l'ultima *Attestazione* indica la classe di assegnazione da B1 a B5, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito indicata dalla Tabella 2.

4.2. Con la Società nella formula Bonus/Malus con altre classi di assegnazione

Il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione indicata sull'*Attestazione* rilasciata dalla stessa *Società*.

4.3. PRESSO ALTRA IMPRESA

Il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione CU risultante dall'*Attestazione* rilasciata dal precedente assicuratore.

4.4. ATTESTAZIONE MANCANTE O RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIU' DI DODICI MESI

In assenza dell'*Attestazione* il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni. La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi **salvo che il *Contraente* dichiarerà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato:

- alla classe di assegnazione indicata sull'*Attestazione* (eventualmente convertita sulla base dei criteri indicati dalle Tabelle 2A e 2B), se quest'ultima è stata rilasciata dalla Società;

- alla classe di assegnazione CU indicata sull'*Attestazione*, se quest'ultima è stata rilasciata da una diversa Impresa.

5. AUTOVETTURA GIA' ASSICURATA CON CONTRATTO TEMPORANEO

Nel caso in cui l'autovettura fosse già assicurata con contratto di durata inferiore all'anno (di seguito indicato come "*temporaneo*") si applicano le seguenti disposizioni.

5.1. AUTOVETTURA GIA' ASSICURATA NELLA FORMULA TARIFFARIA BONUS/MALUS CON POLIZZA SYSTEMA

Il nuovo contratto è assegnato alla stessa classe di merito di assegnazione (eventualmente convertita sulla base dei criteri indicati dalla Tabella 2) di quello precedente.

Se il precedente contratto temporaneo è cessato da più di dodici mesi, e purché la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla sua scadenza, si applica quanto è previsto al capoverso precedente qualora il **Contraente** dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione.

In assenza di tale dichiarazione, o qualora siano trascorsi più di cinque anni dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.

5.2. AUTOVETTURA GIA' ASSICURATA NELLA FORMULA TARIFFARIA BONUS/MALUS PRESSO ALTRA IMPRESA

Il **Contraente** deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo. La nuova *Polizza* è assegnata alla classe di merito di assegnazione CU indicata nel predetto contratto. **In mancanza di quest'ultimo, la nuova Polizza è assegnata alla classe di merito 18.**

Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni. La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi **salvo che il Contraente** dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto è stato sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

In assenza di tale dichiarazione il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.

Qualora il precedente contratto temporaneo non riporti l'indicazione della classe CU la nuova *Polizza* è assegnata alla classe di merito 14.

5.3. AUTOVETTURA GIA' ASSICURATA IN UNA FORMULA TARIFFARIA DIVERSA DAL BONUS/MALUS

Il **Contraente** deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo qualora fosse già assicurato con *Polizza* di altra Impresa. **In mancanza di quest'ultimo, la nuova Polizza è assegnata alla classe di merito 18.**

Se il precedente contratto temporaneo è stato stipulato in una formula diversa dal *Bonus/Malus* la nuova *Polizza* è assegnata alla classe di merito 13.

Se il precedente contratto è cessato da più di dodici mesi, si applica la classe di merito 13 **qualora il Contraente** dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

In assenza di tale dichiarazione, la Polizza viene assegnata alla classe di merito 18.

Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.

6. AUTOVETTURA GIA' ASSICURATA PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, il **Contraente** deve provare di aver fatto richiesta dell'*Attestazione* all'Impresa o al Commissario Liquidatore e deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'*Attestazione* ove fosse stata rilasciata; se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, il **Contraente** deve dichiarare la classe di merito di assegnazione CU maturata. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

In assenza di tale dichiarazione, la Polizza viene assegnata alla classe di merito 18.

7. ATTESTAZIONE CONSEGNATA SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'assegnazione alla classe di merito 18 è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell' *Attestazione* che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, **purchè ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data.**

L'eventuale differenza di *Premio* risultante a credito del *Contraente* viene rimborsata dalla *Società* entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, viene conteggiata sull'ammontare del *Premio* per la nuova annualità.

8. DICHIARAZIONE ESTERA

Nel caso in cui la nuova *Polizza* si riferisca ad autovettura già assicurata all'estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il **Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero** che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di *Sinistri* nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. Tale dichiarazione può essere utilizzata, anche per una nuova autovettura, negli stessi casi previsti per l'*Attestazione*.

9. RINNOVO DEL CONTRATTO

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza, in base alla tabella 3 di seguito riportata, a seconda che la *Società* abbia o meno effettuato, nel *Periodo di osservazione* o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di *Sinistri* con *Responsabilità principale*. Si terra' conto inoltre dei *Sinistri* con *Responsabilità paritaria* pagati, prendendo come riferimento l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità "cumulata" sia pari ad almeno il 51%.

Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti -riferiti allo stesso *Sinistro*- non determinano l'applicazione del malus

In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni – anche in presenza di *Denuncia di Sinistro* o di richiesta di risarcimento – il contratto è considerato immune da *Sinistri* agli effetti dell'applicazione della predetta tabella 3.

TABELLA 3 - REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito di provenienza	Classe di merito di assegnazione in base: – numero di <i>Sinistri</i> con <i>Responsabilità principale</i> pagati e – numero di volte che la <i>Responsabilità paritaria</i> "cumulata" per i <i>Sinistri</i> pagati ha raggiunto almeno il 51%"				
	0	1	2	3	4 o più
Y6	Y6	Y4	Y1	3	6
Y5	Y6	Y3	1	4	7
Y4	Y5	Y2	2	5	8
Y3	Y4	Y1	3	6	9
Y2	Y3	1	4	7	10
Y1	Y2	2	5	8	11
1	Y1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

10. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE ALLA SOCIETÀ I SINISTRI LIQUIDATI

È data facoltà al *Contraente* di evitare le maggiorazioni di *Premio* o di fruire delle riduzioni di *Premio* conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella 3 **offrendo a CONSAP (per i Sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o alla Società (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi da essa liquidati** per tutti o per parte dei *Sinistri* considerati nel periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto. Tale facoltà riguarda solo i *Sinistri* liquidati integralmente e potrà essere esercitata **entro i sei mesi successivi alla scadenza contrattuale**.

11. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto non interrompe il periodo di osservazione in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito - **purchè il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso**.

12. SOSTITUZIONE DELL'AUTOVETTURA

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento - per un'altra autovettura - della classe di merito in corso solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita, **semprechè il Proprietario del veicolo sostituito (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione**.

L'*Attestazione* relativa ad un'autovettura consegnata in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato, purchè sia scaduta da meno di cinque anni; se per tale veicolo non è mai stata conseguita alcuna *Attestazione*, il contratto è assegnato alla classe di merito 14 **se il precedente contratto è stato stipulato presso altra Impresa** ovvero alla stessa classe di merito di assegnazione della *Polizza* precedente **se stipulata con la Società**

13. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PER IL QUALE VIENE UTILIZZATA L'ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN'ALTRA AUTOVETTURA CHE SIA STATA OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ'

Si applica quanto riportato al punto 3.2 anche qualora il *Contraente* all'atto della stipulazione del contratto consegna un'*Attestazione* in corso di validità' conseguita per un'altra autovettura - oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà' - appartenente allo stesso proprietario/locatario o ad un suo *Famigliare convivente*. Tale operazione può essere compiuta un'unica volta..

14. FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Qualora nel contratto sia stata pattuita l'applicazione di una *Franchigia* fissa ed assoluta, **il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientranti nei limiti della Franchigia**.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice la Società conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.

Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei *Sinistri* il cui importo rientri nei limiti della *Franchigia*, **purchè sia stato effettuato il dovuto rimborso alla Società**.

Qualora quest'ultimo venga effettuato successivamente al rinnovo del contratto, la *Società* assegna il contratto stesso, all'atto del primo rinnovo successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il *Sinistro* non fosse avvenuto.

In questo caso la *Società* non procede ad alcun conguaglio di *Premio*.

Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato la *Società* mette a disposizione degli aventi diritto una nuova *Attestazione*.

H) BONUS/MALUS “VEICOLI LEGGERI” PER QUADRICICLI ED ALTRI CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI

1. PREMESSA

La presente assicurazione è stipulata nella formula Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio*, rispettivamente, in assenza od in presenza di *Sinistri* nei “periodi di osservazione” quali definiti dall’articolo 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Periodi di osservazione della sinistro-sita* - e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di *Premio* decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella 1:

TABELLA 1 - CLASSI DI MERITO

Classi di merito	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Coefficienti di determinazione del <i>Premio</i>	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,66	0,70	0,74	0,78	0,82	0,88	0,94	1,00	1,15	1,30	1,50	1,75	2,00

La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle *Norme Tariffarie* in vigore al momento della stipulazione.

In mancanza di indicazioni nelle Norme Tariffarie, si applicano i criteri indicati ai punti seguenti.

2. CICLOMOTORI, QUADRICICLI E MOTOVEICOLI ASSICURATI PER LA PRIMA VOLTA

2.1. DOPO L’ACQUISTO

Sono assegnati alla classe di merito 14 i contratti che si riferiscono a :

- ciclomotori/quadricicli leggeri assicurati per la prima volta dopo l’acquisto o un passaggio di proprietà;
- motoveicoli/quadricicli assicurati per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura. Qualora il *Contraente* consegni un’*Attestazione*, in corso di validità, il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) – persona fisica – del veicolo o un suo *Famigliare Convivente*, potrà usufruire per il nuovo veicolo della medesima tipologia, di sua proprietà o a lui locato:
 - della classe di merito risultante dall’*Attestazione* rilasciata dalla *Società* e relativa ad un contratto in corso con formula tariffaria *Bonus/Malus Veicoli Leggeri*;
 - della classe di merito di assegnazione risultante dalla tabella 2 qualora l’*Attestazione* sia stata rilasciata da un’altra *Impresa* o si riferisca a contratto in corso presso la *Società* con formula tariffaria diversa dal *Bonus/Malus Veicoli Leggeri*.

Il *Contraente* è tenuto, alternativamente, a :

- consegnare copia, per i ciclomotori/quadricicli leggeri, del certificato di circolazione e dell’eventuale appendice di cessione del contratto precedente;
- consegnare copia, per i motoveicoli/quadricicli, della carta di circolazione e certificato di proprietà del veicolo ovvero dell’eventuale appendice di cessione del contratto precedente.

In assenza della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

2.2. IN SOSTITUZIONE DI UN ALTRO CICLOMOTORE/QUADRICICLO LEGGERO/MOTOVEICOLO CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO /RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’

In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà di un ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo che venga sostituito da un’altro veicolo di nuova proprietà della medesima tipologia, o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale – a patto che anche in tal caso il veicolo venga sostituito da un altro veico-

lo di nuova proprietà e della stessa tipologia- si procede come di seguito indicato purché l'*Attestazione* sia scaduta da meno di cinque anni:

Ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo già assicurato presso Systema con formula tariffaria Bonus/Malus Veicoli Leggeri

Qualora il precedente ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo fosse già assicurato presso la Società con formula tariffaria *Bonus/Malus Veicoli Leggeri* il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall'*Attestazione* rilasciata per il veicolo precedente purché tale *Attestazione* sia in corso di validità e sempreché il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:

- copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia del certificato di circolazione per i ciclomotori/quadricicli leggeri;
- copia della carta di circolazione e certificato di proprietà per i motoveicoli.

Ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo già assicurato presso altra Impresa o presso la Società con formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus Veicoli Leggeri

Qualora il ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo sia stato acquistato in sostituzione di un altro veicolo già assicurato presso altra Impresa o con *Polizza Systema* in una formula tariffaria diversa dal *Bonus/Malus Veicoli Leggeri* la classe di merito di assegnazione viene determinata sulla base della tabella 2 facendo riferimento all'*Attestazione* in corso di validità del veicolo precedente, sempreché il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:

- l'*Attestazione* del veicolo precedente in corso di validità;
- copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia del precedente contratto assicurativo;
- copia del certificato di circolazione per i ciclomotori/quadricicli leggeri;
- copia della carta di circolazione e certificato di proprietà per i motoveicoli.

CICLOMOTORI, QUADRICICLI E MOTOVEICOLI GIÀ ASSICURATI

3.1. VEICOLI GIÀ ASSICURATI CON LA SOCIETÀ NELLA FORMULA BONUS/MALUS "VEICOLI LEGGERI"

Se il veicolo era precedentemente assicurato con la Società nella formula tariffaria Bonus/Malus "Veicoli Leggeri" la classe di merito di assegnazione è quella indicata dall' *Attestazione* in corso di validità.



3.2. VEICOLI GIÀ ASSICURATI CON UN'ALTRA IMPRESA OPPURE CON LA SOCIETÀ IN UNA FORMULA DIVERSA DAL BONUS/MALUS "VEICOLI LEGGERI"

Se il veicolo era precedentemente assicurato con un'altra Impresa oppure con la Società in una formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus "Veicoli Leggeri", la classe di merito di assegnazione viene determinata applicando la tabella 2 di seguito riportata.

Tabella 2- CLASSI DI INSERIMENTO

Al fine di determinare la classe di assegnazione si applica quanto di seguito riportato:

Numero di anni precedenti a quello per il quale l'Attestazione è stata rilasciata senza Sinistri con responsabilità principale pagati; non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14


 Maggiorazione di due classi per ogni Sinistro - pagato con responsabilità principale - risultante dall'Attestazione

 Classe di merito di assegnazione

Il Contraente già assicurato presso altra Impresa è tenuto a consegnare alla Società la precedente Attestazione.

4. ATTESTAZIONE CONSEGNATA SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
 L'assegnazione alla classe di merito 18 è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'Attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, **purchè ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data.**

L'eventuale differenza di Premio risultante a credito del Contraente viene rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, viene conteggiata sull'ammontare del Premio per la nuova annualità.

5. DICHIARAZIONE ESTERA

Nel caso in cui la nuova Polizza si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, **a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione** rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di Sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. Tale dichiarazione può essere utilizzata anche per un nuovo veicolo della stessa tipologia del precedente, negli stessi casi previsti per l'Attestazione.

6. VEICOLO GIA' ASSICURATO CON CONTRATTO TEMPORANEO

Nel caso in cui il veicolo fosse già assicurato con contratto di durata inferiore all'anno (di seguito indicato come "temporaneo") si applicano le seguenti disposizioni.

6.1. VEICOLO GIA' ASSICURATO CON POLIZZA SYSTEMA

Qualora il contratto temporaneo precedente sia stato stipulato con la Società, il nuovo contratto è assegnato alla classe 14 o alla stessa classe di merito di quello precedente, se quest'ultimo prevedeva la formula tariffaria Bonus/Malus Veicoli Leggeri.

Se il precedente contratto temporaneo è cessato da più di dodici mesi, e purchè la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla sua scadenza, si applica quanto è previsto al capoverso precedente qualora **il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione.

In assenza di tale dichiarazione, o qualora siano trascorsi piu' di cinque anni dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.

6.2. VEICOLO GIA' ASSICURATO PRESSO ALTRA IMPRESA

Qualora il contratto temporaneo precedente sia stato stipulato presso una diversa Impresa, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 14. **Il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo; in mancanza di tale copia la nuova Polizza è assegnata alla classe di merito 18.**

Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.

La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi, **salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

In assenza di tale dichiarazione il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.

7. VEICOLO GIA' ASSICURATO PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato presso un' Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, **il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell' Attestazione all'Impresa o al Commissario Liquidatore.**

In tal caso il Contraente deve dichiarare alla Società, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell' Attestazione ove fosse stata rilasciata. In mancanza di tale dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

8. ATTESTAZIONE MANCANTE O RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIU' DI DODICI MESI

In assenza dell'Attestazione il contratto viene assegnato alla classe di merito 18.

Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.

La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi **salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato:

- alla classe di assegnazione indicata dall'*Attestazione* se il veicolo era già assicurato con *Polizza SYSTEMA* nella formula tariffaria *Bonus/Malus Veicoli Leggeri*;
- alla classe derivante dall'applicazione della tabella 2 se il veicolo era già assicurato con *Polizza SYSTEMA* con una formula tariffaria diversa dal *Bonus/Malus Veicoli Leggeri*; o con una diversa Impresa.

9. RINNOVO DEL CONTRATTO

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella 3 a seconda che la *Società* abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di *Sinistri con Responsabilità principale*. Si terra' conto inoltre dei *Sinistri con Responsabilità paritaria* pagati, prendendo come riferimento l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità "cumulata" sia pari ad almeno il 51%.

Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti –riferiti allo stesso *Sinistro*– non determinano l'applicazione del malus. .

In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni oppure qualora *la Società* non abbia provveduto ad apporre una riserva, il contratto, anche in presenza di *Denuncia di Sinistro* o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da *Sinistri* agli effetti dell'applicazione della predetta tabella 3.

TABELLA 3 - REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito di provenienza	Classe di merito di assegnazione in base: – numero di <i>Sinistri</i> con <i>Responsabilità principale</i> pagati e – numero di volte che la <i>Responsabilità paritaria</i> “cumulata” per i <i>Sinistri</i> pagati ha raggiunto almeno il 51%”				
	0	1	2	3	4 o più
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

10. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE I SINISTRI LIQUIDATI

E' data facoltà al *Contraente* di evitare le maggiorazioni di *Premio* o di fruire delle riduzioni di *Premio* conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella 3 **offrendo a CONSAP (per i Sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o alla Società (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi da essa liquidati** per tutti o per parte dei *Sinistri* considerati nel periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto.

Tale facoltà riguarda solo i *Sinistri* liquidati integralmente e potrà essere esercitata **entro i sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.**

11. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto non interrompe il periodo di osservazione in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito - **purchè il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso.**

12. SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento - per un altro ciclomotore, quadriciclo, quadriciclo leggero o motoveicolo - della classe di merito in corso solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita, **semprechè il Proprietario del veicolo sostituito (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.**

L'*Attestazione* relativa ad un veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato, purchè sia scaduta da meno di cinque anni; ; se per tale veicolo non e' stata mai conseguita alcuna *Attestazione*, il contratto e' assegnato alla classe di merito 14 **se il precedente contratto e' stato stipulato presso altra Impresa** ovvero alla stessa classe di merito di assegnazione della *Polizza* precedente **se stipulata con la Società.**

13. VEICOLO GIA' ASSICURATO PER IL QUALE VIENE UTILIZZATA L'ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN ALTRO VEICOLO DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'

Si applica quanto riportato al punto 2.2 anche qualora il *Contraente* all'atto della stipulazione del con-

tratto consegna un'Attestazione in corso di validità conseguita per un altro veicolo della medesima tipologia - oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà - appartenente allo stesso proprietario/locatario o ad un suo *Famigliare convivente*. Tale operazione può essere compiuta un'unica volta.

14. FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Qualora nel contratto sia stata pattuita l'applicazione di una *Franchigia* fissa ed assoluta, il **Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientranti nei limiti della Franchigia.**

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice la Società conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.

Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei *Sinistri* il cui importo rientri nei limiti della *Franchigia*, purchè sia stato effettuato il dovuto rimborso alla Società.

Qualora quest'ultimo venga effettuato successivamente al rinnovo del contratto, la Società assegna il contratto stesso, all'atto del primo rinnovo successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il *Sinistro* non fosse avvenuto.

In questo caso la Società non procede ad alcun conguaglio di *Premio*.

Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato la Società mette a disposizione degli aventi diritto una nuova *Attestazione*.

L) BONUS/MALUS "VEICOLI PESANTI"

1. PREMESSA

La presente assicurazione è stipulata nella formula Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio*, rispettivamente, in assenza od in presenza di *Sinistri* nei "Periodi di osservazione" quali definiti dall'articolo 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Periodi di osservazione della sinistro-sita'* - e che si articola in nove classi di appartenenza, corrispondenti ciascuna a livelli di *Premio* decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella 1:

TABELLA 1 - CLASSI DI MERITO

Classi di merito	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Coefficienti di determinazione del Premio	0,84	0,88	0,92	0,96	1	1,05	1,11	1,19	1,28

La presente Condizione Speciale si applica esclusivamente a:

Autocarri, Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati, Autobus, Filoveicoli, Autosnodati, Autocaravan, Macchine Operatrici, Macchine Agricole, Autoveicoli per uso speciale.

I suddetti veicoli sono suddivisi nei seguenti gruppi:

TABELLA 2 - GRUPPI DI VEICOLI

Veicolo	Gruppi
Autobus, Filoveicoli, Autosnodati	A
Autocarri e Autoveicoli per uso speciale di oltre 35 quintali di peso complessivo a pieno carico/massa massima, Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati	B
Autocarri e Autoveicoli per uso speciale fino a 35 quintali di peso complessivo a pieno carico/massa massima	C
Macchine Operatrici	D
Macchine Agricole	E

Condizioni speciali di assicurazione

La classe di assegnazione viene determinata sulla base delle *Norme Tariffarie* in vigore al momento della stipulazione del contratto.

In mancanza di indicazioni nelle Norme Tariffarie, si applicano i criteri indicati ai punti seguenti.

2. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA

2.1. DOPO LA PRIMA IMMATRICOLAZIONE O DOPO UNA VOLTURA

Se il contratto è relativo ad un veicolo assicurato per la prima volta :

a) dopo la prima immatricolazione;

b) dopo una voltura;

è assegnato alla classe di merito 5.

Qualora il *Contraente* consegni un'*Attestazione*, in corso di validità, il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) – persona fisica – del veicolo o un suo *Famigliare convivente*, potrà usufruire per il nuovo veicolo della medesima tipologia di sua proprietà o a lui locato:

- della classe di merito risultante dall'*Attestazione* rilasciata dalla *Società* e relativa a un contratto in corso con formula tariffaria *Bonus/Malus Veicoli Pesanti*;
- della classe di merito determinata applicando la Tabella 3 qualora l'altro veicolo fosse già assicurato presso una diversa *Impresa* o presso la *Società* con formula tariffaria differente dal *Bonus/Malus Veicoli Pesanti* (**purche' non si tratti di formule tariffarie che non prevedono la valorizzazione della classe CU, per le quali non si potrà procedere alla determinazione secondo la Tabella 3).**

Il *Contraente* è tenuto a consegnare copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà del veicolo oppure dell'eventuale appendice di cessione del contratto precedente.

In assenza della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di merito 9.

2.2. IN SOSTITUZIONE DI UN ALTRO VEICOLO CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'

In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà di un veicolo che venga sostituito da un'altro veicolo di nuova proprietà – della stessa tipologia del precedente- o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale -a patto che anche in tal caso il veicolo venga sostituito da un altro veicolo di nuova proprietà e della stessa tipologia- si procede come di seguito indicato purché l'*Attestazione* sia scaduta da meno di cinque anni:

Veicolo già assicurato presso la Società con formula tariffaria Bonus/Malus Veicoli Pesanti

Qualora il precedente veicolo fosse già assicurato presso la *Società* con formula tariffaria *Bonus/Malus Veicoli Pesanti* il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall'*Attestazione* rilasciata per il veicolo precedente sempreché il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

Il *Contraente* è tenuto a consegnare a seconda dei casi:

- **copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;**
- **copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;**
- **copia della carta di circolazione e certificato di proprietà.**

Veicolo già assicurato presso altra Impresa o presso la Società con formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus Veicoli Pesanti

Qualora il veicolo sia stato acquistato in sostituzione di un altro veicolo già assicurato presso altra Impresa o con *Polizza Systema* in una formula tariffaria diversa dal *Bonus/Malus Veicoli Pesanti* la classe di merito di assegnazione viene determinata sulla base della tabella 3 facendo riferimento all'*Attestazione* in corso di validità del veicolo precedente, e semprechè il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*

Il Contraente e' tenuto a consegnare a seconda dei casi:

- l'*Attestazione* del veicolo precedente in corso di validità;
- copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia del precedente contratto assicurativo;
- copia della carta di circolazione e certificato di proprietà del veicolo da assicurare.

3. VEICOLO GIA' ASSICURATO

Se il veicolo era precedentemente assicurato con la *Società* nella formula Tariffaria Bonus/Malus "Veicoli Pesanti" la classe di merito di assegnazione è quella indicata dall' *Attestazione* in corso di validità.

Se il veicolo era precedentemente assicurato con un'altra Impresa oppure con la *Società* in una formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus "Veicoli Pesanti", la classe di merito di assegnazione viene determinata applicando la tabella 3 seguente.

A tal fine è preso in considerazione il numero complessivo dei *Sinistri* con *Responsabilità principale* pagati risultanti dall' *Attestazione*.

Non vengono considerati gli anni anteriori al 2005 ed i *Sinistri* ad essi attribuiti. Vengono considerati i *Sinistri* attribuiti allo stesso anno di stipulazione del contratto.

TABELLA 3 - CLASSI DI INSERIMENTO

Numero di anni precedenti a quello per il quale l' <i>Attestazione</i> è stata rilasciata (non vanno considerati gli anni anteriori al 2005)	Numero complessivo di <i>Sinistri</i> con responsabilità principale pagati risultanti dall' <i>Attestazione</i> rilasciata dal precedente assicuratore (non vanno considerati i <i>Sinistri</i> attribuiti agli anni anteriori al 2005)					
		0	1	2	3	4 o più
1 anno	Classe:	5	6	7	8	9
2 anni	Classe:	4	6	7	8	9
3 anni	Classe:	3	5	6	7	9
4 anni	Classe:	2	4	6	7	8
5 anni	Classe:	1	3	5	6	8

Il Contraente già assicurato presso altra Impresa è tenuto a consegnare alla Società la precedente Attestazione.

4. ATTESTAZIONE CONSEGNATA SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'assegnazione alla classe di merito 9 è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell' *Attestazione* che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, **purchè ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data.**

L'eventuale differenza di *Premio* risultante a credito del *Contraente* viene rimborsata dalla *Società* entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, viene conteggiata sull'ammontare del *Premio* per la nuova annualità.

5 DICHIARAZIONE ESTERA

Nel caso in cui la nuova *Polizza* si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 5, **a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione** rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di *Sinistri* nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. Tale dichiara-

zione può essere utilizzata, anche per un nuovo veicolo della stessa tipologia del precedente, negli stessi casi previsti per l' *Attestazione*.

6. VEICOLO GIA' ASSICURATO CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Nel caso in cui il veicolo fosse già assicurato con contratto di durata inferiore all'anno (di seguito indicato come "temporaneo") si applicano le seguenti disposizioni.

6.1. VEICOLO GIA' ASSICURATO CON LA SOCIETA'

Qualora il contratto temporaneo precedente sia stato stipulato con *la Società*, il nuovo contratto è assegnato alla classe 5 o alla stessa classe di merito di quello precedente, se quest'ultimo prevedeva la formula tariffaria *Bonus/Veicoli pesanti*.

Se il precedente contratto temporaneo è cessato da più di dodici mesi, e purché la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla sua scadenza, si applica quanto è previsto al capoverso precedente qualora il **Contraente** dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione.

In assenza di tale dichiarazione, o qualora siano trascorsi più di cinque anni dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 9.

6.2. VEICOLO GIA' ASSICURATO PRESSO ALTRA IMPRESA

Qualora il contratto temporaneo precedente sia stato stipulato presso una diversa Impresa, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 6. Il **Contraente** deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo; in mancanza di tale copia la nuova *Polizza* è assegnata alla classe di merito 9.

Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.

La classe 9 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi salvo che il **Contraente** dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

In assenza di tale dichiarazione il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 9.

7. VEICOLO GIA' ASSICURATO PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, il **Contraente** deve provare di aver fatto richiesta dell' *Attestazione* all'Impresa o al Commissario Liquidatore.

In tal caso il Contraente deve dichiarare alla *Società*, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell' *Attestazione* ove fosse stata rilasciata. In mancanza di tale dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di merito 9.

8. ATTESTAZIONE MANCANTE O RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIU' DI DODICI MESI

In assenza dell'Attestazione il contratto viene assegnato alla classe di merito 9.

Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.

La classe 9 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi salvo che il **Contraente** dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tal contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato:

- alla classe di assegnazione indicata dall'*Attestazione* se il veicolo era già assicurato con *Polizza SYSTEMA* nella formula tariffaria *Bonus/Malus Veicoli Pesanti*;
- alla classe di assegnazione derivante dall'applicazione della tabella 3 se il veicolo era già assicurato con *Polizza SYSTEMA* con una formula tariffaria diversa dal *Bonus/Malus Veicoli Pesanti* o con una diversa Impresa.

9. RINNOVO DEL CONTRATTO

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella 4 a seconda che la *Società* abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di *Sinistri con Responsabilità principale*. Si terra' conto inoltre dei *Sinistri con Responsabilità paritaria* pagati, prendendo come riferimento l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità "cumulata" sia pari ad almeno il 51%.

Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti – riferiti allo stesso *Sinistro*- non determinano l'applicazione del malus

In mancanza di pagamento anche parziale, di danni il contratto, anche in presenza di *Denuncia* di *Sinistro* o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da *Sinistri* agli effetti dell'applicazione della predetta tabella 4.

TABELLA 4 - REGOLE EVOLUTIVE

Numero di <i>Sinistri con Responsabilità principale</i> pagati e numero di volte che la <i>Responsabilità paritaria</i> "cumulata" per i <i>Sinistri</i> pagati ha raggiunto almeno il 51%	0	1	2	3	4 o più
Classe di merito di assegnazione rispetto a quella di provenienza	1	1	2	3	4

10. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE ALLA SOCIETÀ I SINISTRI LIQUIDATI

E' data facoltà al *Contraente* di evitare le maggiorazioni di *Premio* o di fruire delle riduzioni di *Premio* conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella 4 offrendo a **CONSAP (per i Sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o alla Società (per gli altri Sinistri)** il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei *Sinistri* considerati nel periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto.

Tale facoltà riguarda solo i *Sinistri* liquidati integralmente e potrà essere esercitata **entro i sei mesi successivi alla scadenza contrattuale**.

11. OSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto non dovuta alla sostituzione del veicolo non interrompe il *Periodo di osservazione* in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito - purché il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso

12. SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto ed è consentita solo in caso di trasferimento di proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita, **sempreché il Proprietario del veicolo sostituito (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso.**

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

Il contratto così stipulato viene regolamentato nel modo seguente:

- a) se il nuovo veicolo appartiene allo stesso gruppo veicoli del precedente (quale risultante dall'articolo 1 - *Premessa*), il periodo di osservazione non si interrompe e viene mantenuta in vigore la classe di merito in corso;
- b) **se il nuovo veicolo appartiene ad un gruppo diverso dal precedente il periodo di osservazione si interrompe e la relativa classe di merito decade.**
La *Polizza* relativa al nuovo veicolo viene assegnata alla classe di merito di pertinenza in base ai criteri di cui all'articolo 2 - *Veicolo assicurato per la prima volta* - e per essa inizia a decorrere un nuovo periodo di osservazione.
Ai fini della compilazione della tabella di sinistrosità pregressa si tiene conto solamente dei *Sinistri* verificatisi con il nuovo veicolo;
- c) **se il nuovo veicolo non appartiene ad alcuno dei gruppi previsti dalla Tabella 2, il periodo di**

osservazione si interrompe e la relativa classe di merito decade. In tal caso il nuovo veicolo viene assicurato alle condizioni per esso previste dalla *Tariffa* in vigore al momento della sostituzione.

L'*Attestazione* relativa ad un veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita puo' essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato, purché sia scaduta da meno di cinque anni; se per tale veicolo non e' stata mai conseguita alcuna *Attestazione*, il contratto e' assegnato alla classe di merito 5 **se il precedente contratto e' stato stipulato presso altra Impresa** ovvero alla stessa classe di merito di assegnazione della *Polizza* precedente **se stipulata con** la *Società*.

13. VEICOLO GIA' ASSICURATO PER IL QUALE VIENE UTILIZZATA L'ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN ALTRO VEICOLO DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'

Si applica quanto riportato al punto 2.2 anche qualora il Contraente all'atto della stipulazione del contratto consegna un'*Attestazione* in corso di validita' conseguita per un altro veicolo della medesima tipologia - oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprieta' - appartenente allo stesso proprietario/locatario o ad un suo *Famigliare convivente*. Tale operazione puo' essere compiuta un'unica volta..

14. FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Qualora nel contratto sia stata pattuita l'applicazione di una *Franchigia* fissa ed assoluta, **il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.**

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice la Società conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.

Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei *Sinistri* il cui importo rientri nei limiti della *Franchigia*, **purché sia stato effettuato il dovuto rimborso alla Società.**

Qualora quest'ultimo venga effettuato successivamente al rinnovo del contratto, la *Società* assegna il contratto stesso, all'atto del primo rinnovo successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il *Sinistro* non fosse avvenuto.

In questo caso la *Società* non procede ad alcun conguaglio di *Premio*.

Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato, la *Società* mette a disposizione degli aventi diritto una nuova *Attestazione*.

Condizioni generali di assicurazione per veicoli a motore relative alle garanzie diverse dalla Responsabilità civile

ARTICOLO 22 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione *Infortunati del conducente* vale in tutto il mondo.

La valutazione dell'invalidità permanente e la *Liquidazione* dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi nella valuta corrente.

Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.

L'assicurazione *Tutela Giudiziaria* vale per le controversie che - riferite al diritto di risarcimento di danni per fatto extracontrattuale da illecito di *Terzi*, o riferite a procedimenti penali - insorgono e debbono essere processualmente trattate e definite davanti all'Autorità di tutti gli Stati d'Europa.

Gli altri casi coperti dall'assicurazione operano esclusivamente nei territori della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione *Servizio Assistenza* vale, salve le limitazioni eventualmente indicate nelle singole garanzie:

- in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano;
- all'estero, in tutti gli Stati europei ed in quelli del bacino del Mar Mediterraneo esclusi i Paesi ove sussistano situazioni di guerra dichiarata o no.

Relativamente ai Sinistri avvenuti nel territorio del Comune ove è ubicata l'abitazione, la Società organizza l'assistenza senza tenere a proprio carico i costi, ove previsto, nei casi di:

- foratura di pneumatici,
- non funzionamento del *Veicolo* a causa di accumulatore scarico,
- non funzionamento del *Veicolo* dovuto al mancato rifornimento di carburante.

L'*Assicurato*, rivolgendosi alla Centrale Operativa, ottiene comunque l'aiuto necessario ed usufruisce delle tariffe convenzionate, che gli saranno addebitate direttamente dai corrispondenti intervenuti.

L'assicurazione prestata dalle *altre garanzie* vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati che aderiscono al sistema della *Carta Verde*.

ARTICOLO 23 – ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende:

- salva specifica pattuizione, gli *Apparecchi audio-fono-visivi*;
- salva specifica pattuizione, i danni determinati da atti dolosi di terzi, uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, cadute di neve, valanghe, slavine ed alluvioni;
- i danni determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento;
- le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
- i danni, i provvedimenti di sospensione della patente, le spese giudiziali e stragiudiziali e gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- i danni e gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, guerra o insurrezione;
- i danni e gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provo-

cate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.

Per i veicoli provvisti di teloni (*teli di grandi dimensioni, specialmente impermeabili, usati per riparare merci o materiali da trasportare*) i danni a questi ultimi sono risarciti solo in presenza di altri danni al veicolo.

ARTICOLO 24 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il premio è determinato in base ai dati dichiarati dal *Contraente* nella *Proposta* e recepiti nella polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al *Proprietario* di quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al locatario), al *Contraente* ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa.

Il *Contraente* è tenuto a comunicare immediatamente alla *Società* ogni variazione intervenuta in corso di contratto dei dati di cui sopra e recepiti nella polizza; in assenza di tale comunicazione, se la variazione intervenuta comporta un aggravamento del rischio tale che qualora la *Società* lo avesse conosciuto non avrebbe consentito all'assicurazione o l'avrebbe consentita ad un premio più elevato, si applica l'articolo 1898 del Codice Civile.

La *Società* ha facoltà di adeguare, con decorrenza dal giorno della comunicazione, l'importo del Premio a quello corrispondente alle variazioni di rischio intervenute.

In tal caso il *Contraente* ha facoltà di recedere dal contratto, che si risolve senza restituzione di *Premio* dal giorno in cui il recesso è comunicato alla *Società*.

ARTICOLO 25 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE

Il pagamento va eseguito mediante accredito su conto corrente della *Società*, effettuato dalla *Banca* a seguito di autorizzazione del *Contraente* all'addebito sul suo conto corrente o rapporto continuativo aperto presso la *Banca* stessa.

Il pagamento del *Premio* è condizione essenziale per l'efficacia del contratto e dei successivi rinnovi. Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'atto della stipulazione della *Polizza*. Le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla *Società*, che devono indicare la data del pagamento, **mediante accredito su conto corrente della *Società* effettuato con le modalità sopra descritte.**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dal giorno del pagamento.

Se, alla scadenza annuale, il *Contraente* non paga il *Premio* o la rata di *Premio* successivi, si applica il disposto dell'articolo 28 – *Adeguamento del Premio*. Se il *Contraente* non paga le rate di *Premio* intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

ARTICOLO 26 – DIRITTO DI RECESSO

Il *Contraente* può recedere dall'assicurazione entro 14 giorni dalla data di decorrenza della polizza **dandone comunicazione alla *Società* con raccomandata A.R., con la quale deve restituire in originale la *Polizza*, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la *Carta verde*.**

In questo caso la Società entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del recesso, e dei documenti sopraindicati, rimborsa al Contraente il Premio pagato e non usufruito, al netto delle imposte, per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile eventualmente prestate dal contratto.

La Società a seguito della risoluzione del contratto rilascia l'appendice per diritto di recesso.

Qualora la *Polizza* preveda anche la garanzia di Responsabilità Civile, il diritto di recesso non può essere esercitato nel caso in cui si sia verificato un *Sinistro* relativo a tale garanzia entro il predetto termine di 14 giorni dalla decorrenza del contratto.

ARTICOLO 27 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO

La *Società*, in occasione delle scadenze annuali del contratto, **ha facoltà di modificare il premio precedentemente convenuto**, mettendo a disposizione del *Contraente* le nuove condizioni di premio presso la *Società* e presso i Punti di vendita ai quali il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze medesime.

Il Contraente può rifiutare il Premio proposto inviando disdetta ai sensi del successivo articolo 31 – RINNOVO DEL CONTRATTO almeno quindici giorni prima della scadenza del contratto.

Qualora il contratto preveda anche la garanzia RCA e il Contraente si avvalga del diritto di recesso previsto dall'art. 172, 1° comma, decreto legislativo 07.09.2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private), la disdetta si intende valida per tutte le garanzie presenti sulla polizza.

In assenza di comunicazioni da parte del Contraente, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di Premio comunicate dalla Società.

Qualora la Polizza preveda anche la garanzia di Responsabilità Civile l'eventuale risoluzione di quest'ultima comporterà la contestuale risoluzione anche delle altre garanzie previste in polizza.

ARTICOLO 28 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO ASSICURATO

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

L'alienante può chiedere che il contratto relativo al veicolo alienato o consegnato in conto vendita sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà; **la Società si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al Contraente le relative condizioni di Premio.**

In caso di consegna del veicolo in conto vendita, la relativa documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Se il contratto relativo al veicolo alienato viene ceduto all'acquirente di quest'ultimo, **il cedente e' tenuto a darne immediata comunicazione alla Società. Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.**

Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.

Il contratto ceduto non può essere sospeso e si estingue alla sua naturale scadenza; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà quindi stipulare un nuovo contratto.

a) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve e la Società rimborsa al Contraente al netto delle imposte la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal momento della comunicazione alla Società**. Per i contratti con frazionamento del Premio la Società rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

Per i contratti di durata inferiore ad un anno la Società **non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto**

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del veicolo, il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato al netto delle imposte in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. La Società procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo 365 giorni senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie, il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi dalla data di risoluzione del contratto si verifica il trasferimento di proprietà del veicolo.**

Il contratto si risolve, senza rimborso del Premio, anche nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita **a condizione che siano stati restituiti alla Società il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.** In caso di successivo trasferimento di proprietà del veicolo stesso il Contraente ha diritto al rimborso del Premio pagato e non goduto dal momento della consegna in conto vendita del veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione).

ARTICOLO 29 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

La sospensione in corso di contratto può essere chiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dal contratto stesso.

Qualora il Contraente intenda sospendere le garanzie è tenuto a darne comunicazione alla Società.

La Società rilascia un'appendice **che deve essere sottoscritta dal Contraente**. La sospensione decorre dall'ora e dalla data indicate sulla predetta appendice.

Decorsi 365 giorni dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il contratto si risolve: qualora entro 12 mesi dalla data di risoluzione del contratto si abbiano il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l'esportazione definitiva, il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del veicolo, il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato al netto delle imposte in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. La Società procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.. Al momento della sospensione, il *Periodo di assicurazione* in corso con *Premio* pagato deve avere una residua durata pari almeno a trenta giorni.

Qualora tale durata sia inferiore, il ***Premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere trenta giorni***, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di *Premio* relative al periodo di sospensione utilizzato.

Riattivazione del contratto

La riattivazione è sempre possibile sullo stesso veicolo. Il Contraente può inoltre chiedere che la riattivazione avvenga su di un altro veicolo; **la Società si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al Contraente le relative condizioni di *Premio*.**

Per la riattivazione su di un altro veicolo e' necessario che:

- il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita;

nonche'

- il *Proprietario* (nel caso dei contratti di leasing, il *Locatario*) sia lo stesso.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a 90 giorni

Qualora la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni le scadenze di rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il *Premio* pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito alla Società; quest'ultima rimborsa invece l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a 90 giorni

Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a 90 giorni sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione.

Sul *Premio* relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si riconosce, a favore del *Contraente*, il *Premio* pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.

Esclusioni

Non è consentita la sospensione nei seguenti casi:

- per i contratti di durata inferiore all'anno
- per i contratti ceduti all'acquirente del veicolo venduto

Per i ciclomotori, quadricicli e motoveicoli la sospensione è consentita solo in caso di alienazione, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo in questione comprovate da idonea documentazione.

ARTICOLO 30 – CONTRATTI DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Per i contratti di durata inferiore all'anno sono esclusi il tacito rinnovo e la sospensione.

E' altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

ARTICOLO 31 - RINNOVO DEL CONTRATTO

Salvo che sia diversamente convenuto sia la *Società* che il *Contraente* possono dare disdetta, con lettera raccomandata o tramite fax, almeno quindici giorni prima della scadenza annuale; in questo caso il contratto cessa alla scadenza stessa e non trova perciò applicazione il *Periodo di mora* di cui all'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile.

In mancanza di disdetta il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e così successivamente, **salvo quanto previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 25 – Pagamento del Premio e decorrenza delle garanzie e, relativamente al premio, dall'articolo 27 - Adeguamento del premio.**

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

La disdetta eventualmente data per il contratto sostituito è valida, salva diversa dichiarazione di volontà del *Contraente*, anche per il contratto sostituito.

ARTICOLO 32 - DENUNCIA DEL SINISTRO

Per le richieste di assistenza vale quanto stabilito dalle Condizioni di assicurazione relative alla garanzia **Servizio Assistenza**.

Per tutte le altre garanzie, l'Assicurato deve dare avviso del Sinistro entro tre giorni lavorativi da quello in cui esso si è verificato o ne ha avuto conoscenza, telefonando al Numero Verde 800.448.448 del Call Center della Società che fornirà tutte le necessarie istruzioni e successivamente spedendo alla Società stessa per raccomandata una Denuncia scritta.

Alla Denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

In caso di furto il Contraente deve dare notizia del sinistro telefonicamente al Call Center della Società e deve inviare alla stessa con raccomandata A.R. copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente

La Denuncia dell'infornio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere inviata con raccomandata alla Società entro 10 giorni dall'infornio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi Beneficiari ne abbiano avuto la possibilità.

ARTICOLO 33 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Nella determinazione dell'ammontare del danno la *Società* terrà conto dell'incidenza dell'IVA a condizione che il relativo importo sia compreso nel *Capitale Assicurato* e solo per la parte fiscalmente non recuperabile.

ARTICOLO 34 - CONTROVERSIE SULLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

Mancando l'accordo sulla determinazione dell'ammontare dei danni le parti possono o adire l'Autorità Giudiziaria o - di comune accordo - deferire la controversia a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo: le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di Legge.

Se una parte non provvede alla nomina del proprio perito o se manca l'accordo, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza/sede legale dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del perito da essa designato e contribuisce in misura della metà' alle spese del terzo perito; la Società si riserva la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota dovuta dall'Assicurato dall'indennità spettantegli.

In caso di controversie sulla misura degli indennizzi dovuti per le garanzie *Infornio del conducente* le parti possono o adire l'Autorità Giudiziaria o - di comune accordo - deferire la controversia a due medici, uno per parte. Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di Legge.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo medico; la **Società** si riserva la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota dovuta dall'Assicurato dall'indennità spettantegli.

ARTICOLO 35- INDENNIZZO IN FORMA SPECIFICA E ACQUISTO DEL RELITTO

La **Società** ha la facoltà di sostituire, in tutto o in parte, le cose asportate, distrutte o danneggiate; inoltre la **Società** ha la facoltà di acquistare quanto residua della cosa assicurata dopo il **Sinistro**.

ARTICOLO 36 - PERDITA TOTALE DEL VEICOLO ASSICURATO

Distruzione, Demolizione od esportazione definitiva

Nel caso di perdita totale a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, il **Contraente** è tenuto a darne comunicazione alla **Società**.

Con la comunicazione il **Contraente** deve consegnare alla **Società**:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione (nel caso dei ciclomotori del certificato di circolazione);
- in caso di demolizione, copia della documentazione attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

Il **Contraente** può scegliere una delle seguenti soluzioni :

a) Sostituzione con altro veicolo

Il contratto può essere reso valido per un altro veicolo appartenente al *Proprietario del veicolo* distrutto, demolito od esportato; la **Società** si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al **Contraente** le relative condizioni di **Premio**.

b) Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve e la **Società** rimborsa al **Contraente** al netto delle imposte la parte di **Premio** –relativa alle garanzie non interessate dal **Sinistro**- corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del **Premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal momento della comunicazione alla Società**.

In ogni caso il Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro è dovuto per l'intero Periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione.

Per i contratti di durata inferiore ad un anno **la Società non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del veicolo, il **Premio** –relativo alle garanzie non interessate dal **Sinistro**- corrisposto e non usufruito viene rimborsato al netto delle imposte in ragione di 1/360 del **Premio** annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. La **Società** procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo 365 giorni senza che il **Contraente** abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il **Premio** corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi dalla data di risoluzione del contratto si verificano la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del veicolo.**

FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo il **Contraente** è tenuto a darne comunicazione telefonica al **Call Center** della **Società** (Numero Verde 800.448.448), deve inoltre fornire alla medesima prova di aver denunciato il fatto alla competente Autorità'.

Il **Contraente**, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi dell'articolo 30 – *Sospensione in corso di contratto*, può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO - CONGUAGLIO DEL PREMIO Il contratto può essere reso valido per un altro veicolo appartenente al *Proprietario del veicolo* rubato.

La Società si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al Contraente le relative condizioni di Premio.

In ogni caso il Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro è dovuto per l'intero Periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione.

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e la Società rimborsa al Contraente al netto delle imposte la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua.

In ogni caso il Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro è dovuto per l'intero Periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione.

Per i contratti di durata inferiore ad un anno la Società non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso in cui il contratto sia sospeso il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato al netto delle imposte in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

La Società procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo 365 giorni senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie, il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi dalla data di risoluzione del contratto si verificano il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del veicolo.**

ARTICOLO 37 - DIRITTO DI SURROGAZIONE

In caso di Sinistro, salva esplicita rinuncia, la Società è surrogata, in base all'articolo 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.

La Società tuttavia rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti dei *Famigliari conviventi dell'Assicurato* e nei confronti dei trasportati nonché del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo descritto in Polizza, salvo il caso di dolo o colpa grave degli stessi.

ARTICOLO 38 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ARTICOLO 39 - COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie riguardanti e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n° 206 (*Codice del consumo*) è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto.

ARTICOLO 40- RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Condizioni particolari di assicurazione

A) Incendio

A.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di *Incendio*, *fulmine*, *Scoppio* del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Gli *Accessori* e gli *Apparecchi audio-fono- visivi* sono garantiti **purchè Stabilmente installati sul veicolo assicurato**, fermo restando quanto stabilito agli articoli A.3) *Capitale assicurato*, A.8) *Documenti complementari alla denuncia di Sinistro* e A.9) *Apparecchi audio-fono-visivi*.

A.2) ESCLUSIONI

Ferme le esclusioni previste dall'articolo 23 – *Esclusioni delle Condizioni generali di assicurazione*, la garanzia non comprende i danni:

- causati da bruciature non seguite da *Incendio*;
- agli impianti elettrici, dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

A.3) CAPITALE ASSICURATO

Il *Capitale Assicurato* si riferisce al veicolo nonché agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio - fono – visivi Stabilmente installati* sullo stesso.

In caso di *Sottoassicurazione* si applica la *Regola proporzionale* di cui all'articolo 1907 del Codice Civile. La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su **specificata richiesta del Contraente**, ad adeguare il *Capitale Assicurato* al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo *Premio*.

A.4) ASSICURAZIONE A VALORE A NUOVO

In caso di **danno parziale** la Società determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio senza tenere conto del *Degrado d'uso* . . In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L' indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

In caso di **danno totale** la Società determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

Nel caso di assicurazione di autovetture, se il **danno totale** si verifica **entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione** del veicolo, la Società rimborsa - **nel limite del Capitale Assicurato** - la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi*, comprensiva del valore del veicolo eventualmente ceduto in permuta.

Tale rimborso avviene a condizione che il Capitale Assicurato per il veicolo, gli Accessori e gli Apparecchi audio-fono-visivi sia almeno pari al 90% della spesa di acquisto come sopra determinata e che tale spesa sia comprovata da idonea documentazione.

A.5) ASSICURAZIONE A VALORE COMMERCIALE

In caso di **danno parziale** la Società determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del *Degrado d'uso* .

In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L' indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in polizza, il valore

commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

In caso di **danno totale** la Società determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

A.6) ASSICURAZIONE DEL SOLO DANNO TOTALE

La Società risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati determinando l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in polizza**, sulla base del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

A.7) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO

Sia in caso di **danno parziale** che in caso di **danno totale** il valore commerciale del veicolo è sempre determinato:

- in base alla rivista *Quattroruote* quando in polizza sia stata espressamente richiamata la Garanzia Aggiuntiva *Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio*;
- in base ad *Eurotax* giallo in tutti gli altri casi.

A.8) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO

L'Assicurato deve, in caso di danno totale, far pervenire al centro di liquidazione incaricato dalla Società di trattare il danno i seguenti documenti:

- il **Certificato dello Stato Giuridico attuale**, l'**Estratto Cronologico Generale Integrato** o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
- il **Certificato di Proprietà** o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno;
- **copia del verbale dei Vigili del Fuoco**, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità'.

In ogni caso la Società ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli Accessori ed agli Apparecchi audio-fono-visivi per i quali viene chiesto l'indennizzo.

A.9) APPARECCHI AUDIO - FONO - VISIVI

L'assicurazione è estesa agli Apparecchi audio-fono-visivi **a condizione che siano richiamati in polizza ed il relativo valore sia compreso nel Capitale assicurato.**

In caso di **danno parziale** la Società determina l'indennizzo tenendo conto del *Degrado d'uso*; l'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale degli Apparecchi audio - fono - visivi assicurati al momento del Sinistro.

In caso di **danno totale** la Società rimborsa il valore commerciale degli Apparecchi audio - fono - visivi assicurati al momento del Sinistro.

A.10) RICORSO TERZI DA INCENDIO

(Estensione sempre compresa in presenza della Garanzia Incendio)

A.10.1) Oggetto della garanzia

La Società garantisce la Responsabilità Civile per i danni diretti involontariamente cagionati a persone, animali e cose di terzi dall'*Incendio*, dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del vei-

colo indicato in polizza, quando lo stesso non è in circolazione, **fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di euro 260.000 per ogni Sinistro.**

La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste per la Responsabilità Civile obbligatoria.

A.10.2) Definizione di terzi

Sono considerati terzi ed hanno diritto ai benefici derivanti dall'assicurazione i soggetti qualificati come tali dalle norme sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (*Articolo 129 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005*).

A.10.3) Esclusioni

Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni generali di Assicurazione, la garanzia non comprende i danni:

**alle cose mobili in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato;
da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

B) Furto

B.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società indennizza l'Assicurato della perdita del veicolo o di sue parti a seguito di furto o rapina, nonchè dei danni diretti subiti dal veicolo assicurato nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

Quando il veicolo assicurato non è un ciclomotore, un quadriciclo leggero, un quadriciclo per trasporto persone o un motoveicolo, la Società risponde inoltre:

- dei danni subiti dal veicolo assicurato quando l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina riguardino oggetti od *Accessori* non assicurati;
- dei danni diretti subiti dalla carrozzeria del veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto o rapina;
- dei danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto o della rapina che siano conseguenza diretta dei danni alla carrozzeria e si siano verificati contemporaneamente a questi ultimi.

Gli *Accessori* e gli *Apparecchi audio-fono-visivi* sono garantiti, **purchè Stabilmente installati sul veicolo assicurato**, fermo restando quanto stabilito agli articoli B.3) *Capitale assicurato*, B.9) *Documenti complementari alla denuncia di sinistro* e B. 12) *Apparecchi audio-fono-visivi*.

B.2) ESCLUSIONI

Ferme le esclusioni previste dall' articolo 23 – Esclusioni delle Condizioni generali di assicurazione, la garanzia non comprende:

- l'appropriazione indebita (articolo 646 del Codice Penale);
- il furto e la rapina commessi dai dipendenti del *Contraente* o dell'*Assicurato* durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

B.3) CAPITALE ASSICURATO

Il *Capitale Assicurato* si riferisce al veicolo nonchè agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio - fono – visivi Stabilmente installati* sullo stesso.

In caso di *Sottoassicurazione* si applica la *Regola proporzionale* di cui all'articolo 1907 del Codice Civile. La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale **e su specifica richiesta del Contraente**, ad adeguare il *Capitale Assicurato* al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo *Premio*.

B.4) ASSICURAZIONE A VALORE A NUOVO

In caso di **danno parziale** la *Società* determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio senza tenere conto del *Degrado d'uso* . . In assenza di altre pubblicazioni specializzate si fara' riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

In caso di **danno totale** la *Società* determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del sinistro.

Nel caso di assicurazione di autovetture, se il **danno totale** si verifica **entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo**, la *Società* rimborsa - **nel limite del Capitale Assicurato** - la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi*, comprensiva del valore del veicolo eventualmente ceduto in permuta.

Tale rimborso avviene a condizione che il Capitale Assicurato per il veicolo, gli Accessori e gli Apparecchi audio-fono-visivi sia almeno pari al 90% della spesa di acquisto come sopra determinata e che tale spesa sia comprovata da idonea documentazione.

B. 5) ASSICURAZIONE A VALORE COMMERCIALE

In caso di **danno parziale** la *Società* determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del *Degrado d'uso* .

In assenza di altre pubblicazioni specializzate si fara' riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L' indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

In caso di **danno totale** la *Società* determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del sinistro.

B. 6) ASSICURAZIONE DEL SOLO DANNO TOTALE

La *Società* risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati determinando l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del sinistro.

B.7) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO

Sia in caso di **danno parziale** che in caso di **danno totale** il valore commerciale del veicolo è sempre determinato:

- in base alla rivista *Quattroruote* quando in polizza sia stata espressamente richiamata la Condizione Aggiuntiva *Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio*;
- in base ad *Eurotax* giallo in tutti gli altri casi.

B. 8) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro, sull'importo liquidato a termini di contratto rimane a carico dell'Assicurato lo Scoperto pattuito in polizza.

B. 9) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO

L'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità e farne pervenire copia autentica al centro di liquidazione incaricato dalla Società di trattare il danno.

In caso di furto o rapina avvenuti all'estero l'Assicurato deve presentare denuncia anche all'Autorità italiana.

L'Assicurato inoltre deve, in caso di **danno totale**, far pervenire al centro di liquidazione incaricato dalla Società di trattare il danno i seguenti documenti:

- il **Certificato dello Stato Giuridico attuale**, l'**Estratto Cronologico Generale Integrato** o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
- il **Certificato di Proprietà** o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.

In ogni caso la Società ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio-fono-visivi* per i quali viene chiesto l'indennizzo.

B. 10) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

In caso di **furto totale** la liquidazione dell'indennizzo è effettuata non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Autorità.

B.11) RITROVAMENTO DEL VEICOLO

L'Assicurato è tenuto, non appena abbia avuto notizia del ritrovamento del veicolo sottratto o di parti di esso, ad informare subito il centro di liquidazione incaricato dalla Società di trattare il danno.

In caso di ritrovamento del veicolo sottratto prima della *Liquidazione* dell'indennizzo, l'eventuale danno sarà considerato parziale o totale sulla base dei criteri indicati ai titoli precedenti.

In caso di ritrovamento del veicolo sottratto successivo alla *Liquidazione* dell'indennizzo, l'Assicurato si impegna ad agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo ritrovato a soggetti indicati dalla Società mediante sottoscrizione di idonea procura; l'Assicurato stesso ha la facoltà di evitare il trasferimento di proprietà restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto, al netto degli eventuali danni indennizzabili a termini di contratto.

B.12) APPARECCHI AUDIO - FONO - VISIVI

L'assicurazione è estesa agli *Apparecchi audio-fono-visivi* a condizione che siano richiamati in polizza ed il relativo valore sia compreso nel **Capitale assicurato**.

In caso di **danno parziale** la Società determina l'indennizzo tenendo conto del *Degrado d'uso*.

L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale degli *Apparecchi audio - fonos - visivi* assicurati al momento del sinistro.

In caso di **danno totale** la Società rimborsa il valore commerciale degli *Apparecchi audio - fonos - visivi* assicurati al momento del sinistro.

Lo *Scoperto* eventualmente pattuito per il veicolo non si applica per gli *Apparecchi audio - fonos - visivi* richiamati in polizza ed il cui valore sia compreso nel **Capitale assicurato**.

C) Collisione

C.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altri veicoli a motore identificati.

La garanzia opera anche in caso di colpa grave dell'Assicurato, del Contraente o dei Familiari conviventi con questi ultimi.

Gli *Accessori* e gli *Apparecchi audio-fono-visivi* sono garantiti, purchè **Stabilmente installati sul vei-**

colo assicurato, fermo restando quanto stabilito agli articoli C.8) *Documenti complementari alla denuncia di sinistro* e C. 10) *Apparecchi audio-fono-visivi*.

C.2) ESCLUSIONI

Ferme le esclusioni previste dall'articolo 23 – Esclusioni delle Condizioni generali di assicurazione, la garanzia non opera se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

La garanzia è comunque operante se al momento del sinistro:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purchè la patente venga successivamente rilasciata;**
- il conducente guida con patente scaduta, **purchè la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in polizza**, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.**

C.3) ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Il *Premio* è calcolato in base a quello previsto dalla *Società* per la garanzia di Responsabilità Civile.

Le eventuali modifiche del Premio di Responsabilità Civile avvenute in corso di contratto comporteranno l'adeguamento automatico del Premio relativo alla presente garanzia con decorrenza dal giorno della variazione del Premio di Responsabilità Civile.

C.4) ASSICURAZIONE A VALORE A NUOVO

In caso di **danno parziale** la *Società* determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio, senza tenere conto del *Degrado d'uso*.

In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

In caso di **danno totale** la *Società* determina l'indennizzo in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del sinistro.

In polizza viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.

C. 5) ASSICURAZIONE A VALORE COMMERCIALE

In caso di **danno parziale** la *Società* determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio, tenendo conto del *Degrado d'uso*.

In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

In caso di **danno totale** la *Società* determina l'indennizzo in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del sinistro.

In polizza viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.

C.6) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO

Sia in caso di **danno parziale** che in caso di **danno totale** il valore commerciale del veicolo è sempre determinato:

Condizioni particolari di assicurazione

- in base alla rivista *Quattroruote* quando in polizza sia stata espressamente richiamata la Condizione Aggiuntiva *Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio*;
- in base ad *Eurotax* giallo in tutti gli altri casi.

C.7) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro, sull'importo liquidato a termini di contratto rimane a carico dell'Assicurato lo Scoperto pattuito in polizza.

C. 8) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO

L'Assicurato deve, in caso di danno totale, far pervenire al centro di liquidazione incaricato dalla Società di trattare il danno i seguenti documenti:

- il **Certificato dello Stato Giuridico attuale**, l'**Estratto Cronologico Generale Integrato** o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
- il **Certificato di Proprietà** o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.

In ogni caso la Società ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio-fono-visivi* per i quali viene chiesto l'indennizzo.

C. 9) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

In caso di sinistro con responsabilità di terzi identificati, l'indennizzo sarà corrisposto per l'intero importo del danno, senza applicazione dello *Scoperto*.

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, nei confronti dei terzi responsabili sarà esercitata dalla Società per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato.

In caso di sinistro con responsabilità totale dell'Assicurato, rimane a carico del medesimo lo Scoperto pattuito in polizza.

C. 10) APPARECCHI AUDIO – FONO - VISIVI

L'assicurazione è estesa agli *Apparecchi audio –fono- visivi* a condizione che siano richiamati in polizza.

In caso di **danno parziale** la Società determina l'indennizzo tenendo conto del *Degrado d'uso*.

L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale degli *Apparecchi audio - fono - visivi* assicurati al momento del sinistro.

In caso di **danno totale** la Società rimborsa il valore commerciale degli *Apparecchi audio - fono - visivi* assicurati al momento del sinistro.

Lo *Scoperto* eventualmente pattuito per il veicolo non si applica per gli *Apparecchi audio - fono – visivi* richiamati in polizza.

D) Danni accidentali

D.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altri veicoli, urto, ribaltamento ed uscita di strada.

La garanzia opera anche in caso di colpa grave dell'Assicurato, del Contraente o dei Familiari conviventi con questi ultimi.

Gli *Accessori* e gli *Apparecchi audio-fono-visivi* sono garantiti, **purchè Stabilmente installati sul veicolo assicurato**, fermo restando quanto stabilito agli articoli *D.3) Capitale assicurato nel caso di assicurazione a Valore Commerciale*, *D.8) Documenti complementari alla denuncia di sinistro* e *D. 10) Apparecchi audio – fono - visivi*.

D.2) ESCLUSIONI

Ferme le esclusioni previste dall'articolo 23 – *Esclusioni delle Condizioni generali di assicurazione*, la garanzia non opera:

- per i danni cagionati da operazioni di carico e scarico dal veicolo;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

La garanzia è comunque operante se al momento del sinistro:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purchè la patente venga successivamente rilasciata;**
- il conducente guida con patente scaduta, **purchè la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in polizza**, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.**

D.3) CAPITALE ASSICURATO NEL CASO DI ASSICURAZIONE A VALORE COMMERCIALE

Il *Capitale Assicurato* – nel caso di “assicurazione a Valore Commerciale” - si riferisce al veicolo nonché agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio-fono-visivi Stabilmente installati* sullo stesso.

In caso di *Sottoassicurazione* si applica la *Regola proporzionale* di cui all'articolo 1907 del Codice Civile. La *Società* si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale **e su specifica richiesta del Contraente**, ad adeguare il *Capitale Assicurato* al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo *Premio*.

D.4) ASSICURAZIONE A VALORE A NUOVO

In caso di **danno parziale** la *Società* determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio, senza tenere conto del *Degrado d'uso*.

In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del prezzo di listino indicato in polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

In caso di **danno totale** la *Società* determina l'indennizzo, nel limite del prezzo di listino indicato in polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del sinistro.

In polizza viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.

D. 5) ASSICURAZIONE A VALORE COMMERCIALE

In caso di **danno parziale** la *Società* determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio, tenendo conto del *Degrado d'uso*.

In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

In caso di **danno totale** la *Società* determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del sinistro.

In polizza viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.

D. 6) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO

Sia in caso di **danno parziale** che in caso di **danno totale** il valore commerciale del veicolo è sempre determinato:

- in base alla rivista *Quattroruote* quando in polizza sia stata espressamente richiamata la Condizione Aggiuntiva *Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio*;
- in base ad *Eurotax* giallo in tutti gli altri casi.

D. 7) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro, sull'importo liquidato a termini di contratto rimane a carico dell'Assicurato lo **Scoperto** pattuito in polizza.

D. 8) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO

L'Assicurato deve, in caso di **danno totale**, far pervenire al centro di liquidazione incaricato dalla Società di trattare il danno i seguenti documenti:

- il **Certificato dello Stato Giuridico attuale**, l'**Estratto Cronologico Generale Integrato** o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
- il **Certificato di Proprietà** o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.

In ogni caso la Società ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio-fono-visivi* per i quali viene chiesto l'indennizzo.

D. 9) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

In caso di sinistro con responsabilità di terzi identificati, l'indennizzo sarà corrisposto per l'intero importo del danno, senza applicazione dello *Scoperto*.

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, nei confronti dei terzi responsabili sarà esercitata dalla Società per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato.

In caso di sinistro con responsabilità totale dell'Assicurato, **rimane a carico del medesimo lo Scoperto pattuito in polizza**.

D. 10) APPARECCHI AUDIO - FONO - VISIVI

L'assicurazione è estesa agli *Apparecchi audio - fono - visivi* a condizione che siano richiamati in polizza ed il relativo valore sia compreso:

- in caso di "assicurazione a Valore a Nuovo", nel prezzo di listino indicato in polizza;
- in caso di "assicurazione a Valore Commerciale", nel *Capitale assicurato*.

In caso di **danno parziale** la Società determina l'indennizzo tenendo conto del *Degrado d'uso*.

L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale degli *Apparecchi audio - fono - visivi* assicurati al momento del sinistro.

In caso di **danno totale** la Società rimborsa il valore commerciale degli *Apparecchi audio - fono - visivi* assicurati al momento del sinistro.

Lo *Scoperto* eventualmente pattuito per il veicolo non si applica per gli *Apparecchi audio - fono - visivi richiamati in polizza ed il cui valore sia compreso, in caso di "assicurazione a Valore a Nuovo" nel prezzo di listino indicato in polizza, in caso di "assicurazione a Valore Commerciale", nel Capitale assicurato*.

E) Eventi sociopolitici e naturali

E.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di:

- atti dolosi di terzi;
- uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, valanghe, slavine ed alluvioni.

Gli Accessori e gli Apparecchi audio-fono-visivi sono garantiti, **purchè Stabilmente installati sul veicolo assicurato**, fermo restando quanto stabilito agli articoli E.3) Capitale assicurato, E.7) Documenti complementari alla denuncia di sinistro ed E. 8) Apparecchi audio – fono – visivi.

E.2) ESCLUSIONI

Ferme le esclusioni previste dall'articolo 23 – **Esclusioni delle Condizioni generali di assicurazione**, sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti alla circolazione dei veicoli.

E.3) CAPITALE ASSICURATO

Il Capitale Assicurato si riferisce al veicolo nonché agli Accessori ed agli Apparecchi audio - fono – visivi Stabilmente installati sullo stesso.

In caso di Sottoassicurazione si applica la Regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile. La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su **specificata richiesta del Contraente**, ad adeguare il Capitale Assicurato al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo Premio.

E.4) LIQUIDAZIONE DEI DANNI

E.4.1) Danno parziale

La Società determina l'indennizzo senza tenere conto del *Degrado d'uso* se le garanzie *Incendio* e *Furto* sono prestate nella forma a Valore a Nuovo e tenendo conto del *Degrado d'uso* se le garanzie *Incendio* e *Furto* sono prestate nelle forme a Valore Commerciale o Solo Danno Totale.

L'indennizzo viene stabilito in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio; in assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del Capitale assicurato indicato in polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

E.4.2) Danno totale

In caso di **danno totale** la Società determina l'indennizzo, **nel limite del Capitale assicurato indicato in polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

E.5) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO

Sia in caso di **danno parziale** che in caso di **danno totale** il valore commerciale del veicolo è sempre determinato:

- in base alla rivista *Quattroruote* quando in polizza sia stata espressamente richiamata la Condizione Aggiuntiva *Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio*;
- in base ad *Eurotax* giallo in tutti gli altri casi.

E.6) SCOPERTO A CARICO DELL' ASSICURATO

In caso di sinistro, sull'importo liquidato a termini di contratto rimane a carico dell'Assicurato lo Scoperto pattuito in polizza.

E.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di danni diretti subiti dal veicolo a seguito di atti dolosi di terzi, **l'Assicurato deve presentare**

denuncia all'Autorità e farne pervenire copia al centro di liquidazione incaricato dalla Società di trattare il danno.

L'Assicurato inoltre deve, in caso di *danno totale*, far pervenire al centro di liquidazione incaricato dalla Società di trattare il danno i seguenti documenti:

- il **Certificato dello Stato Giuridico attuale**, l'**Estratto Cronologico Generale Integrato** o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
- il **Certificato di Proprietà** o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.

In ogni caso la Società ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio-fono-visivi* per i quali viene chiesto l'indennizzo.

E. 8) APPARECCHI AUDIO - FONO - VISIVI

L'assicurazione è estesa agli *Apparecchi audio-fono-visivi* a condizione che siano richiamati in polizza ed il relativo valore sia compreso nel **Capitale assicurato**.

In caso di **danno parziale** la Società determina l'indennizzo tenendo conto del *Degrado d'uso*; l'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale degli *Apparecchi audio - fono - visivi* assicurati al momento del sinistro.

In caso di **danno totale** la Società rimborsa il valore commerciale degli *Apparecchi audio - fono - visivi* assicurati al momento del sinistro.

Lo *Scoperto* eventualmente pattuito per il veicolo non si applica per gli *Apparecchi audio - fono - visivi* richiamati in polizza ed il cui valore sia compreso nel **Capitale assicurato**.

F) Garanzie aggiuntive "COMPACT"

(per autovetture, autotassametri, autocaravan ed autocarri fino a 35 quintali di peso complessivo a pieno carico/massa massima)

F.1) ROTTURA CRISTALLI

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di:

- euro 550 per autovetture, autotassametri;
- euro 780 per autocaravan ed autocarri fino a 35 quintali di peso complessivo a pieno carico/massa massima;

indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, le spese sostenute per riparare o sostituire parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali del veicolo indicato in polizza a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli, nonché quelli conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi.

Nei limiti dell'effettivo ammontare del danno, la prestazione si cumula con quelle previste da analoghe garanzie in corso con il prodotto della Società al momento del *Sinistro*.

F.2) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di euro 300 per *Sinistro*, le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione.

Il trasporto deve essere provato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente e le spese sostenute devono essere provate da regolare fattura.

G) Garanzie aggiuntive "PLUS"

(per autovetture ed autotassametri)

G.1) RIMBORSO TASSA DI PROPRIETA'

In caso di perdita totale del veicolo indicato in polizza conseguente a furto, rapina, *Incendio* od incidente della circolazione con responsabilità del conducente, la Società rimborsa la quota della tassa di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del *Sinistro* e la data di scadenza della tassa pagata. E' equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo stesso al momento del *Sinistro*.

L'Assicurato deve far pervenire al centro di liquidazione incaricato dalla Società di trattare il danno la seguente documentazione:

- in caso di **furto o rapina**, copia autentica della denuncia presentata all'Autorita';
- in caso di **Incendio**, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorita'.

Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse.

G.2) RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE

In caso di perdita totale del veicolo indicato in polizza conseguente a furto, rapina, *Incendio* od incidente della circolazione con responsabilità del conducente, la Società rimborsa **fino alla concorrenza di euro 500** le spese di immatricolazione di un veicolo con le medesime caratteristiche.

E' equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo stesso al momento del *Sinistro*.

In caso di perdita della targa in seguito ad incidente della circolazione con responsabilità del conducente, o furto o rapina della stessa, la Società rimborsa **fino alla concorrenza di euro 350** le spese di reimmatricolazione del veicolo.

L'Assicurato deve far pervenire al centro di liquidazione incaricato dalla Società di trattare il danno la seguente documentazione:

- in caso di **furto o rapina**, copia autentica della denuncia presentata all'Autorita';
- in caso di **Incendio**, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorita'.

G.3) RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO E CUSTODIA

In caso di furto, rapina o *Incendio* del veicolo indicato in polizza oppure di incidente della circolazione con responsabilità del conducente la Società rimborsa, **fino alla concorrenza di euro 500 per Sinistro**, le spese sostenute dall'Assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo stesso disposti dall'Autorità.

Le spese devono essere comprovate da regolare fattura.

L'Assicurato deve far pervenire al centro di liquidazione incaricato dalla Società di trattare il danno la seguente documentazione:

- in caso di **furto o rapina**, copia autentica della denuncia presentata all'Autorita';
- in caso di **Incendio**, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorita'.

G.4) DANNI AI BAGAGLI

Nel caso di *Incendio* o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente la Società rimborsa, **fino alla concorrenza di euro 300 per Sinistro**, i danni ai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) a bordo del veicolo indicato in polizza, di proprietà dell'Assicurato o dei trasportati.

Sono esclusi in ogni caso denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio.

L'Assicurato, in caso di Incendio, deve far pervenire al centro di liquidazione incaricato dalla Società di trattare il danno copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorita'.

G.5) DANNI AL BOX O RIMESSA

La Società rimborsa, **fino a concorrenza di euro 5.200 per Sinistro**, le spese sostenute per il ripristi-

Condizioni particolari di assicurazione

no del locale adibito a box o rimessa, di proprietà del *Contraente* o del *Proprietario del veicolo* indicato in polizza, in conseguenza di *Incendio* o *Scoppio* del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo stesso.

L'Assicurato deve far pervenire al centro di liquidazione incaricato dalla Società di trattare il danno copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o di altra Autorità'.

G.6) PERDITA DELLE CHIAVI

In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'*Impianto antifurto* del veicolo indicato in polizza, la *Società* rimborsa le spese necessarie:

- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
- per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'*Impianto antifurto*;
- per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio dell'*Impianto antifurto*.

L'Assicurato, in caso di sottrazione, deve far pervenire al centro di liquidazione incaricato dalla Società di trattare il danno copia autentica della denuncia presentata all'Autorità'.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 400 per *Sinistro*.

G.7) RIMBORSO SPESE DOCUMENTI A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di **danno totale** indennizzabile a termini di contratto, la *Società* rimborsa **fino alla concorrenza di euro 300 per *Sinistro*** le spese sostenute per ottenere i documenti richiesti dalla *Società* stessa per la *Liquidazione* del danno.

Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione.

H) Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio (Garanzia aggiuntiva operante solo per autovetture adibite ad uso privato ed in quanto sia stata espressamente richiamata in polizza)

All'atto della stipulazione della polizza il *Contraente* dichiara:

- a quale marca, modello ed allestimento appartiene l'autovettura assicurata, individuandolo fra quelli previsti nelle rubriche "Auto nuove" ed "Auto usate" del numero della rivista *Quattroruote* del mese precedente a quello della stipulazione;
- il mese e l'anno della prima immatricolazione dell'autovettura, anche se avvenuta all'estero;
- il valore che intende indicare in polizza per gli eventuali *Accessori* a pagamento;
- il valore che intende eventualmente indicare in polizza per gli *Apparecchi audio - fonos - visivi*.

Nella sezione Capitale Assicurato della polizza viene riportato:

- per "Veicolo e relativi *Accessori*": il valore indicato nella rubrica "Auto nuove" o "Auto usate" del numero della rivista *Quattroruote* del mese precedente a quello della stipulazione, aumentato del valore indicato dal *Contraente* per gli eventuali *Accessori* a pagamento;
- per "*Apparecchi audio-fono-visivi*": il valore eventualmente indicato dal *Contraente*.

Ad ogni scadenza annuale della polizza, purchè successiva di almeno sei mesi alla data della stipulazione, la *Società* adegua automaticamente il capitale assicurato nella stessa percentuale risultante dal rapporto tra:

- il valore dell'autovettura indicato nel numero della rivista *Quattroruote* del mese precedente a quello della scadenza annuale

ed

- il valore indicato nel numero della stessa rivista del mese precedente a quello dell'ultimo rinnovo annuale o, in assenza, a quello della stipulazione.

Nella stessa misura la *Società* adegua i *Premi* relativi alle garanzie *Incendio, Furto, Danni accidentali a valore commerciale, Eventi sociopolitici e naturali*.

In sede di adeguamento automatico non sarà mai indicato un capitale inferiore al valore riportato nel numero della rivista *Quattroruote* del mese precedente a quello della scadenza annuale.

Il *Contraente* ha però la facoltà di chiedere che in polizza venga indicato un diverso capitale. Conseguentemente la *Società*:

- nel caso di polizze singole, sostituisce il contratto in corso con un nuovo contratto;
- nel caso di polizze amministrate con Libro Matricola, adegua il capitale sulla base delle indicazioni fornite dal *Contraente*.

La presente condizione non trova applicazione nei seguenti casi:

- quando siano trascorsi più di sette anni da quello della prima immatricolazione dell'autovettura (anche se avvenuta all'estero);
- quando in polizza venga pattuito che il **Capitale Assicurato e' IVA ESCLUSA**;
- per i veicoli non presenti nelle rubriche "Auto nuove" ed "Auto usate" della rivista *Quattroruote* o per i quali non sia riportato il relativo valore;
- per le autovetture ad alimentazione elettrica;
- per i veicoli assicurati con polizze che prevedano clausole di vincolo a favore di terzi;
- relativamente alle polizze amministrate con Libro Matricola, per i veicoli inclusi nel corso dell'annualità assicurativa;
- in caso di cessazione della pubblicazione della rivista *Quattroruote* o di sostanziale modifica dei criteri di valutazione adottati dalle rubriche "Auto nuove" ed "Auto usate" di tale rivista.

I) Carico e scarico con mezzi meccanici

(Garanzia aggiuntiva operante solo per veicoli destinati al trasporto di cose ed in quanto sia stata espressamente richiamata in polizza)

I.1) Oggetto della garanzia

La *Società* assicura, fino a concorrenza per ogni **Sinistro** dei massimali previsti in polizza per la **garanzia di Responsabilità Civile**, la responsabilità civile del *Contraente* e -se persona diversa- del *Proprietario* e del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo indicato in polizza.

La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla *Società* per la Responsabilità Civile obbligatoria.

I.2) Definizione di terzi

Sono considerati terzi ed hanno diritto ai benefici derivanti dall'assicurazione i soggetti qualificati

Condizioni particolari di assicurazione

come tali dalle norme sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (*Articolo 129 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005*).

I.3) Esclusioni

Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non opera nei seguenti casi:

- per i danni causati a chi non è terzo;
- per i danni alle persone trasportate sul veicolo ed a coloro che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
- per i danni alle cose trasportate, in custodia, in consegna o soggette alle operazioni di carico e scarico;
- per i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- nei casi in cui i mezzi o i dispositivi meccanici vengano utilizzati in modo difforme da quanto prescritto dalla carta di circolazione e dalle leggi vigenti.

I.4) Adeguamento del Premio

Il Premio è calcolato in base a quello previsto dalla Società per la garanzia di Responsabilità Civile.

Le eventuali modifiche del premio di Responsabilità Civile avvenute in corso di contratto comporteranno l'adeguamento automatico del Premio relativo alla presente garanzia con decorrenza dal giorno della variazione del Premio di Responsabilità Civile.

L) Sospensione della patente di guida

L.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società corrisponde all'Assicurato l'indennità giornaliera pattuita - per il numero di giorni previsti nel provvedimento di sospensione della patente **e comunque per un periodo di tempo massimo di 360 giorni complessivi** - nelle seguenti ipotesi:

- sospensione provvisoria disposta dal Prefetto competente per omicidio colposo o lesioni personali colpose conseguenti a violazioni di norme del Codice della Strada;
- sospensione applicata dal giudice con sentenza di condanna per omicidio colposo o lesioni personali colpose conseguenti a violazioni di norme del Codice della Strada e adottata con provvedimento del Prefetto;
- sospensione, applicata con le modalità indicate ai punti precedenti, conseguente all'inadempimento da parte dell'Assicurato dell'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito un danno alla persona in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento. **La garanzia opera a condizione che l'Assicurato venga prosciolto o assolto dall'imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso.**

Ai fini dell'operatività della garanzia è necessario che l'evento che determina il provvedimento di sospensione della patente di guida si sia verificato durante il periodo di validità della copertura.

L.2) ESCLUSIONI

Ferme le esclusioni previste dall'articolo 23 – *Esclusioni* delle Condizioni generali di assicurazione, la garanzia non opera:

- se nei confronti dell'Assicurato siano stati in precedenza adottati provvedimenti di sospensione della patente di guida senza che la circostanza sia stata resa nota alla Società;
- se l'Assicurato guidi il veicolo con patente diversa da quella prescritta o non ottemperi agli obblighi prescritti in patente;

- se il veicolo sia adibito ad un uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione o prescritto dalle vigenti leggi;
- se la patente venga sospesa per fatti dolosi compiuti dall'Assicurato;
- se al momento del verificarsi dell'evento l'Assicurato si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- se al momento del verificarsi dell'evento il veicolo condotto dall'Assicurato sia sprovvisto di valida assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile ai sensi delle leggi vigenti. Tuttavia la garanzia opera se l'Assicurato è occupato alle dipendenze altrui come autista e guida il veicolo in tale qualità.

L.3) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato deve telefonare al Numero Verde 800.448.448 del *Call Center* della Società informando dell'avvenuta sospensione della patente di guida e facendo pervenire al centro di liquidazione incaricato dalla Società stessa di trattare il danno i documenti ufficiali che provano il provvedimento adottato dall'Autorità competente e ne illustrano la motivazione.

L.4) MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

L'indennità giornaliera è riconosciuta posticipatamente al periodo di sospensione indicato dal provvedimento del Prefetto.

L'Assicurato ha la facoltà di chiedere che l'indennità maturata gli sia corrisposta periodicamente, **comunque per periodi non inferiori al mese.**

La prestazione si cumula con quelle analoghe eventualmente previste da altre polizze stipulate dall'Assicurato con la Società o con altre compagnie.

M) Tutela Giudiziaria

M.1) DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Europa Europa Tutela Giudiziaria Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per la quale è prestata l'assicurazione.

Gestione dei *Sinistri*

La gestione dei *Sinistri* è affidata dalla Società a

EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

con sede legale in Milano – Via Senigallia n.18/2 - C.A.P. 20161

Uffici di Milano- Via Senigallia n. 18/2 – C.A.P. 20161 - Tel. 02/64021 – Fax 02/64028454

Ufficio Liquidazione Sinistri - Via Senigallia n. 18/2 - MI - C.A.P. 20161 - Tel. 02/64021 - Fax 02/64022085

M.2) OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società assume a proprio carico, **nei limiti del massimale di euro 5.165 per Sinistro** ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale conseguenti ad un *Sinistro* rientrante in garanzia.

Esse sono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese sostenute in sede giudiziale (*attività di patrocinio svolta di fronte al Giudice per la decisione di una controversia*) per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria o approvato dalla Società;

Condizioni particolari di assicurazione

- le spese di giustizia (*spese che il condannato deve rimborsare allo Stato*);
- le eventuali spese del legale di Controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società;
- le spese di soccombenza liquidate alla Controparte in caso di condanna dell'Assicurato.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente.

La garanzia riguarda esclusivamente i *Sinistri* concernenti il veicolo indicato in polizza e si riferisce ai seguenti casi:

1. controversie relative a danni extracontrattuali subiti dal *Proprietario/Locatario*, dal conducente autorizzato o dai trasportati, per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti e riferiti all'uso o proprietà del veicolo **e per le quali il valore di lite non sia inferiore a euro 500**;
2. difesa penale del *Proprietario/Locatario*, del conducente autorizzato e dei trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo.

M.3) ESTENSIONE DI GARANZIA

La garanzia comprende i seguenti casi:

1. il *Contraente* coinvolto in un *Sinistro* stradale, nella qualità di pedone, ciclista, debba tutelare i propri interessi;
2. i rimorchi, in quanto considerati parte del mezzo che li traina, a condizione che nella polizza R.C.A. sia previsto il traino di rimorchio;
3. i rimorchi per i quali non è previsto l'obbligo di assicurazione R.C. Auto e di identificazione, a condizione che il *Sinistro* si verifichi in circostanza di traino;
4. a parziale deroga del punto 1 dell'Articolo 1 l'assicurazione opera, limitatamente alla prestazione riferita ai tentativi di definizione bonaria della controversia, anche per le controversie relative a danni extracontrattuali subiti **per le quali il valore di lite sia inferiore a euro 500**.

M.4) ESCLUSIONI

Ferme le esclusioni previste dall'articolo 23 – *Esclusioni delle Condizioni generali di assicurazione*, sono esclusi dalla garanzia:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
 - b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.);
 - c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
 - d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.
- Parimenti sono esclusi dalla garanzia i *Sinistri* occorsi nelle seguenti circostanze:
- e) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione;
 - f) se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
 - g) se il conducente del mezzo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (articoli 186 e 187 del Codice della Strada) o di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 189 del Codice della Strada salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione;
 - h) per le controversie di natura contrattuale;
 - i) per le vertenze insorgenti da fatti connessi con l'uso di attrezzature installate sul veicolo indicato polizza;
 - k) per le controversie insorgenti da operazioni di carico o scarico qualora il veicolo indicato in polizza non sia un'autovettura;
 - l) per le controversie relative a prestazioni professionali;
 - m) per le controversie tra le persone assicurate - nella fattispecie la garanzia opera solo a favore del *Contraente/Assicurato*;
 - n) per le controversie relative al diritto di famiglia e delle successioni.

M.5) DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;

– che siano denunciate entro 12 mesi dalla data di cessazione del presente contratto.

Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al *Sinistro* si protragga attraverso più atti successivi, il *Sinistro* stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico *Sinistro*. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il *Sinistro* è unico a tutti gli effetti.

M.6) COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Qualora coesista un'assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza.

M.7) DENUNCIA DEL SINISTRO

L'*Assicurato*, dopo aver dato avviso del *Sinistro* telefonando al Numero Verde 800.448.448 del *Call Center* della *Società*, deve trasmettere avviso scritto del *Sinistro* alla *Società* o ad *Europa*.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Unitamente alla *Denuncia* l'*Assicurato* deve fornire alla *Società* o ad *Europa*, tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il *Sinistro*, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'*Assicurato* deve trasmettere alla *Società* o ad *Europa*, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al *Sinistro*.

M.8) GESTIONE DEL SINISTRO

L'*Assicurato*, dopo aver presentato alla *Società* o ad *Europa* la *Denuncia* di *Sinistro*, può indicare alle stesse un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia. Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la *Società* o con *Europa*, quest'ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'*Assicurato* dovrà conferire il relativo mandato e altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Una volta ricevuta la *Denuncia* del *Sinistro*, *Europa* metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell'*Assicurato*, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, *Europa* provvederà all'incarico formale del legale come sopra prescelto.

La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.

Ai sensi dell'articolo 1 e salvo il caso di conflitto di interessi con la *Società* o con *Europa*, la nomina di un eventuale perito di parte deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di *Europa*.

L'*Assicurato* non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di *Europa*, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata, *Europa* tiene indenne l'*Assicurato* limitatamente ai primi due tentativi.

In caso di disaccordo fra l'*Assicurato* ed *Europa* in merito alla gestione del *Sinistro* (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale), l'*Assicurato* potrà scegliere:

- a) che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi dell'articolo 34 - *Controversie sulla Liquidazione dei danni*. **In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato;**
- b) **di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da *Europa* la rifusione delle spese sostenute e non liquidate, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato da *Europa* in linea di fatto e di diritto. L'*Assicurato* è tenuto in ogni**

caso a tenere informata Europa sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese.

La scelta di una delle due procedure esclude l'applicazione dell'altra.

M.9) RECUPERO DI SOMME

Le somme recuperate per capitali ed interessi spetteranno integralmente all'*Assicurato*.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece di Europa.

N) Servizio Assistenza

N.1) DEFINIZIONI

Abitazione: la residenza anagrafica dell'*Assicurato*.

Assicurato: le persone fisiche residenti in Italia, occupanti il *Veicolo* indicato in polizza.

Codice personale di riconoscimento: Il codice **315/778** che la Centrale Operativa può richiedere all'*Assicurato* per erogare l'Assistenza, quando l'*Assicurato* stesso non sia stato in grado di fornire le altre indicazioni richieste (esempio: numero della polizza) o non sia comunque stato possibile identificare l'*Assicurato* e/o le prestazioni a cui egli ha diritto.

Destinazione: la località, meta del viaggio.

Equipe medica: gruppo di medici reperibili presso la Centrale Operativa 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Famigliare: il coniuge o il convivente; i discendenti, gli ascendenti e gli affini entro il secondo grado di parentela per l'*Assicurato*.

Infortunio stradale: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali ed obiettivamente constatabili, intervenute a seguito della circolazione del *Veicolo* indicato in polizza.

Luogo dell'assistenza: località ove si trova l'*Assicurato*, presso la quale la *Società* è chiamata ad erogare le coperture di assistenza.

Ospedale: istituto di cura e clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzato all'erogazione di assistenza ospedaliera.

Sinistro: ogni evento imprevedibile che renda il *Veicolo* oggettivamente inutilizzabile o indisponibile.

Società: SYSTEMA Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Via Senigallia 18/2 – 20161 Milano.

Veicolo: il *Veicolo* identificato in polizza.

N.2) CENTRALE OPERATIVA

L'assistenza è materialmente erogata, per conto della *Società*, dalla Centrale Operativa di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.p.A., con sede legale in 10126 TORINO via Carlo Marengo, 25 e Sede Operativa in 10125 TORINO corso Massimo d'Azeglio 14, presso la quale opera la struttura organizzativa dell'assistenza disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

N.3) MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA

Per ottenere l'Assistenza, **telefonare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE alla Centrale Operativa**, componendo i seguenti numeri di telefono:

- numero verde 800/085868
- linea urbana 0116523200

La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno per raccogliere le richieste. Gli *Assicurati* possono contattare la Centrale Operativa anche tramite telefax (011658652), telex (22 53 65 PAS TO I), con telegramma a PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.p.A., corso Massimo d'Azeglio 14 - 10125 Torino, oppure con e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: "pas.areaassistenza@fondiaria-sai.it".

N.4) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'*Assicurato* deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati:

- a) **Codice Personale**, quando richiesto dalla Centrale Operativa;
- b) **Generalità ed eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono ecc.);**

- c) Tipologia del **Sinistro** e luogo di accadimento;
- d) Targa del **Veicolo**;
- e) Eventuali dati relativi alla struttura sanitaria o al medico che lo hanno preso in cura dopo il **Sinistro**;
- f) Tipo di intervento richiesto.

N.5) OGGETTO DELLA GARANZIA

La *Società* si obbliga, dietro pagamento del *Premio* convenuto, a fornire assistenza 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, mettendo ad immediata disposizione dell'*Assicurato*, **entro i limiti stabiliti**, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un *Sinistro* o di un *Infortunio stradale*. La *Società* eroga l'assistenza tramite la Centrale Operativa.

N.6) GARANZIE

N.6.1) RECUPERO DA FUORI STRADA

In caso di Sinistro, se il Veicolo è fuoriuscito dalla sede stradale e non è in condizione di ritornarvi autonomamente, la Società invia un mezzo di soccorso idoneo, in grado di riportare il Veicolo nell'ambito della sede stradale.

La *Società* tiene a proprio carico le spese relative **fino ad un importo massimo di euro 1.000 per ciascun Sinistro**.

Se il recupero da fuori strada si rende necessario perché l'Assicurato ha circolato volontariamente al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti, la Società invia comunque il mezzo di soccorso idoneo ma i costi relativi all'intervento restano a carico dell'Assicurato.

N.6.2) INVIO DI UN MECCANICO

In caso di Sinistro che ha causato danni, a giudizio della Centrale Operativa, riparabili nel luogo in cui il Sinistro stesso si è verificato, la Società invia un meccanico dotato dell'attrezzatura adatta ad eseguire le riparazioni sul posto.

La *Società* tiene a proprio carico le spese relative al diritto di uscita ed alla manodopera del meccanico. **Tutte le altre spese sono a carico dell'Assicurato.**

N.6.3) PRONTO INTERVENTO CRISTALLI

In caso di Sinistro che abbia causato la rottura del parabrezza, del lunotto o di un altro cristallo laterale impedendo la circolazione del Veicolo, la Società invia sul posto un riparatore specializzato, dotato dell'attrezzatura adatta ad eseguire la sostituzione; qualora ciò non fosse immediatamente possibile, la Società trasporta il Veicolo presso il centro di riparazione più vicino al luogo del Sinistro, in grado di effettuare la sostituzione.

La *Società* tiene a proprio carico le spese relative al diritto di uscita ed alla manodopera del riparatore, nonché quelle relative all'eventuale trasporto del *Veicolo* al centro di riparazione. **Tutte le altre spese sono a carico dell'Assicurato.**

N.6.4) TRAINO DEL VEICOLO

In caso di Sinistro, la Società invia sul posto un mezzo di soccorso che effettua il trasporto del Veicolo, a scelta dell'Assicurato:

- fino alla più vicina officina autorizzata dalla casa costruttrice, in grado di eseguire la riparazione;
- fino ad un'altra officina più vicina al luogo del *Sinistro*, in grado di eseguire la riparazione.

La *Società* tiene a proprio carico tutte le spese relative.

N.6.5) RECUPERO DEL VEICOLO

In caso di Sinistro che ha reso il Veicolo indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive e qualora l'*Assicurato* abbia abbandonato la località in cui il *Veicolo* si trova la *Società* organizza ed effettua il trasporto del *Veicolo* fino all'officina più vicina alla *Abitazione* o alla *Destinazione*.

La *Società* tiene a proprio carico:

- le spese relative al trasporto, **con il limite massimo di euro 600 per ciascun Sinistro**;
- le eventuali spese di parcheggio, per il periodo intercorrente tra il giorno in cui l'*Assicurato* contatta la Centrale Operativa segnalando il *Sinistro* ed il giorno in cui il trasportatore provvede al recupero del *Veicolo*.

In alternativa al trasporto e qualora il *Veicolo* sia in condizione di circolare, la *Società* organizza il viaggio dell'*Assicurato* o di una persona da lui designata per il recupero del *Veicolo*. La *Società* tiene a proprio carico tutte le spese relative al viaggio **di sola andata** verso il luogo delle riparazioni.

La garanzia opera ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'*Assicurato*.

N.6.6) INVIO DI UN AUTISTA

In caso di *Sinistro*, infortunio stradale, furto, smarrimento o ritiro della patente di guida, che impedisca all'*Assicurato* di condurre il *Veicolo* **e nessuno degli altri occupanti il *Veicolo* stesso sia in grado di guidare**, la *Società* incarica un autista di condurre il *Veicolo* fino all' *Abitazione* o fino alla *Destinazione*.

La *Società* tiene a proprio carico le spese relative all'autista, **resta invece a carico dell'*Assicurato* ogni altro tipo di spesa.**

La garanzia opera ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'*Assicurato*.

N.6.7) ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AL VEICOLO

In caso di *Sinistro* avvenuto all'estero la *Società* gestisce tutte le operazioni necessarie al dissequestro del *Veicolo* ed al suo abbandono in loco (demolizione e/o smontaggio).

La *Società* tiene a proprio carico le spese per il dissequestro e per l'abbandono legale **con un massimo di euro 1.000 per ciascun *Sinistro*.**

Ogni altra spesa è a carico dell'*Assicurato*.

N.6.8) PERNOTTAMENTI IMPREVISTI

In caso di *Sinistro* e nei casi in cui:

- l'*Assicurato* desidera attendere la riparazione del *Veicolo* che si trova presso un'officina per le riparazioni del caso;
- l'*Assicurato* intende comunque proseguire il viaggio o rientrare all'*Abitazione* ma oggettive situazioni rendono consigliabile, anche a giudizio della Centrale Operativa, il suo pernottamento in loco;
- un *Assicurato* viene ricoverato in *Ospedale* e gli altri *Assicurati* intendono rimanere ad assisterlo;
- la *Società* riserva presso un hotel, il più vicino possibile al luogo del *Sinistro* o di riparazione del *Veicolo*, le camere necessarie, con trattamento di pernottamento e prima colazione. L'hotel selezionato sarà di categoria minima tre stelle o equivalenti, **salvo che l'*Assicurato* non preferisca soggiornare in strutture di categoria inferiore, più vicine al luogo in cui il *Sinistro* si è verificato.**

La *Società* tiene a proprio carico tutte le spese relative alle prime tre notti successive al verificarsi del *Sinistro*.

La *Società* tiene inoltre a proprio carico:

- le spese relative al trasferimento dell'*Assicurato* dal luogo del *Sinistro* o di riparazione del *Veicolo* all'hotel e viceversa, una volta ultimate le riparazioni;
- le spese relative ai trasferimenti da e per l' *Ospedale*, organizzati dalla Centrale Operativa, **per un periodo massimo di tre giorni, con il limite di euro 100 al giorno.**

La garanzia opera ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'*Assicurato*.

N.6.9) AUTOVETTURA SOSTITUTIVA

In caso di *Sinistro* che renda il *Veicolo* indisponibile o inutilizzabile per **più di 36 ore consecutive**, la *Società* prenota un'autovettura sostitutiva presso un punto di autonoleggio convenzionato, compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le modalità stabiliti dallo stesso, per consentire la mobilità dell'*Assicurato*:

immediatamente dopo il *Sinistro*;

successivamente, **purché entro un mese dalla data del *Sinistro***, mentre il *Veicolo* è in officina per le riparazioni del caso.

La *Società* tiene complessivamente a proprio carico le spese corrispondenti a 5 giorni di noleggio di un'autovettura di cilindrata compresa tra i 1.300 ed i 1.600 c.c..

Sono a carico dell'*Assicurato* le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per *Legge* e le relative *Franchigie*, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Il noleggio può originare la richiesta, da parte del punto convenzionato, di costituzione di un deposito cauzionale; lo stesso deve essere versato direttamente dall'*Assicurato*.

La *Società* tiene inoltre a proprio carico le spese relative ai trasferimenti necessari all'Assicurato per ritirare l'autovettura sostitutiva e per rientrare a casa, dopo la riconsegna della stessa al punto di autoleggio più vicino all'*Abitazione*.

N.6.10) PROSECUZIONE DEL VIAGGIO

In caso di **Sinistro** che renda il **Veicolo indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive**, la *Società* provvede a proprie spese al rientro all'*Abitazione* o, a scelta dell'Assicurato, alla prosecuzione del viaggio fino alla *Destinazione*.

Il rientro o la prosecuzione del viaggio avverranno con il mezzo di trasporto scelto dall'Assicurato, tra quelli che effettivamente sono disponibili ed utilizzabili (aereo, treno, nave o altro). Se l'Assicurato intende usufruire di un'autovettura sostitutiva, la stessa viene messa a disposizione alle condizioni previste dalla garanzia "Autovettura Sostitutiva".

N.6.11) TRASFERIMENTO SANITARIO

In caso di *Infortunio stradale* dell'Assicurato che ne abbia comportato il ricovero in *Ospedale*, la *Società* mette in contatto la propria *Equipe medica* con i medici curanti sul posto. L'*Equipe medica*, sulla base delle informazioni ottenute, valuta il quadro clinico dell'Assicurato e dispone il trasferimento di quest'ultimo, in alternativa:

- presso un centro ospedaliero idoneo a garantirgli le cure specifiche del caso;
- presso un *Ospedale* italiano, se l'Assicurato si trova all'estero;
- presso un *Ospedale* vicino alla sua *Abitazione*;
- presso la sua *Abitazione*.

L'*Equipe medica*:

- indica il mezzo di trasporto più idoneo (aereo sanitario speciale, aereo di linea eventualmente barellato, vagone letto di prima classe, ambulanza o altro); **l'uso dell'aereo sanitario speciale è limitato ai Paesi del continente europeo ed agli Stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo**;
- prescrive, se necessario, l'accompagnamento da parte di personale medico e/o paramedico specializzato;
- dispone l'accompagnamento dell'Assicurato da parte di una persona di sua fiducia, presente sul posto nel momento in cui il trasferimento ha inizio, se le condizioni di salute dell'Assicurato stesso lo richiedono.

La *Società* tiene a proprio carico tutte le spese relative.

La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".

N.6.12) ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO

In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto in conseguenza di un *Infortunio stradale*, la *Società* effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, dopo avere espletato le formalità necessarie.

Quando le disposizioni locali lo impongono, la *Società* provvede all'inumazione provvisoria o definitiva sul posto.

La *Società* tiene a proprio carico tutte le spese relative, **con il massimo di euro 1.000 per l'acquisto del feretro**.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia.

La garanzia opera ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

N.6.13) VIAGGIO DI UN FAMILIARE

In caso di *Infortunio stradale* dell'Assicurato che ne abbia comportato il ricovero in *Ospedale* **per un periodo che i medici curanti prevedono superiore a 5 giorni**, la *Società* organizza:

- il viaggio di andata e ritorno di un *Familiare* residente in Italia, che desideri recarsi ad assistere l'Assicurato;
- il soggiorno del *Familiare* in un hotel, il più vicino possibile al luogo del ricovero, con trattamento di pernottamento e prima colazione. L'hotel selezionato sarà di categoria minima tre stelle o equivalenti, **salvo che il Familiare non preferisca soggiornare in strutture di categoria inferiore, più vicine al luogo del ricovero**.

La *Società* tiene a proprio carico:

- tutte le spese relative al viaggio di andata e ritorno;

Condizioni particolari di assicurazione

- le spese relative alle prime tre notti di soggiorno in hotel;
- le spese relative ai trasferimenti da e per l' *Ospedale*, organizzati dalla Centrale Operativa, **per un periodo massimo di tre giorni, con il limite di euro 100 al giorno.**

La garanzia opera quando il ricovero è avvenuto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

N.6.14) PRONTO INFORMAZIONI

In caso di *Sinistro*, l'Assicurato può telefonare alla *Società*, che mette a disposizione la Centrale Operativa, attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, per fornire:

- informazioni relative alla compilazione di constatazioni amichevoli di *Sinistro* (C.A.I.) ed indicazioni sulle prime operazioni da compiere;
- informazioni relative alle pratiche amministrative concernenti il *Veicolo* assicurato;
- recapiti e reperibilità di carrozzerie;
- recapiti e reperibilità di officine e ricambisti.

La *Società* tiene a proprio carico tutte le spese relative.

N.6.15) CONSULENZA MEDICA

In caso di *Infortunio stradale* l'Assicurato può telefonare alla *Società* che mette a disposizione la Centrale Operativa presso la quale è garantita la presenza di un' *Equipe medica*, attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24. L' *Equipe medica* è a sua disposizione per fornire:

- consigli e suggerimenti relativi al suo stato di salute;
- indicazione di strutture idonee alla cura del problema segnalato;
- informazioni sull'ubicazione di centri di pronto soccorso, di medici generici o specialisti, di centri di cura pubblici e privati presenti nella località in cui l'Assicurato si trova;
- altri argomenti di carattere medico, attinenti all' *Infortunio stradale*.

La *Società* tiene a proprio carico tutte le spese relative.

La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".

N.6.16) LINEA DIRETTA CON IL LEGALE

In caso di *Sinistro*, la *Società* fornisce all'Assicurato consigli pratici di ordine legale connessi al *Sinistro* stesso, mettendolo in contatto con la propria équipe legale. La *Società* fornisce, altresì, nominativi e recapiti di legali di fiducia, disponibili nella località in cui l'Assicurato si trova.

La *Società* tiene a proprio carico tutte le spese relative.

N.6.17) RECAPITO MESSAGGI URGENTI

In caso di *Sinistro* o di *Infortunio stradale* che impediscano all'Assicurato di contattare direttamente i *Familiari*, la *Società* mette a disposizione la Centrale Operativa per trasmettere messaggi urgenti a persone raggiungibili telefonicamente in Italia, il cui recapito sia stato fornito dall'Assicurato alla Centrale Operativa al momento della richiesta dell'assistenza.

I destinatari, in caso di assenza, saranno richiamati con continuità, fino al recapito della segnalazione o fino alla cessata emergenza.

La *Società* tiene a proprio carico tutte le spese relative.

N.6.18) INVIO DI UN INTERPRETE ALL'ESTERO

In caso di *Sinistro* o di *Infortunio stradale* avvenuto all'estero, la *Società* incarica un interprete di assistere l'Assicurato nelle sue comunicazioni con i riparatori, con i medici curanti o con la Pubblica Autorità.

La *Società* tiene a proprio carico tutte le spese relative **fino ad un importo massimo di euro 300 per ciascun *Sinistro*.**

N.6.19) ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'

In caso di *Sinistro* accaduto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato, la *Società* anticipa:

- un importo massimo di 3.000 euro per esigenze imprevedibili ma documentate, attinenti al *Veicolo*;
- l'importo per cauzioni ed estensioni obbligatorie di garanzia richieste dall'autonoleggiatore, **fino a 1.000 euro**, se l'Assicurato usufruisce della garanzia "Autovettura sostitutiva".

In caso di *Sinistro* avvenuto all'estero, la *Società* anticipa:

- l'importo necessario alla costituzione della cauzione cosiddetta "penale" richiesta dalle Autorità per concedere la libertà provvisoria all'*Assicurato*, **fino a 6.000 euro**;
- l'importo necessario alla costituzione della cauzione cosiddetta "civile" che sia richiesta a garanzia per:
 - il risarcimento dei danni causati a Terzi in relazione all'uso del *Veicolo* indicato in polizza;
 - il pagamento delle relative spese giudiziarie;
 - il pagamento di multe o ammende eventualmente comminate all'*Assicurato* in occasione del *Sinistro*;
 - l'importo necessario al dissequestro del *Veicolo*, **fino a 3.000 euro**.
 - l'importo necessario al pagamento dell'onorario di un legale, **fino a 1.000 euro**, in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'*Assicurato*.

La *Società* mette a disposizione l'anticipo sul luogo del *Sinistro* solo successivamente al rilascio di adeguate garanzie.

La garanzia non è operativa se l'*Assicurato* non è in grado di fornire preventivamente le garanzie richieste.

N.6.20) ANTICIPO SPESE MEDICHE

In caso di *Infortunio stradale*, la *Società* anticipa **un importo massimo di 1.000 euro per consentire il pagamento di spese mediche impreviste.**

La garanzia opera ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'*Assicurato*.

La *Società* mette a disposizione l'anticipo sul luogo del *Sinistro* solo successivamente al rilascio di adeguate garanzie.

La garanzia non è operativa se l'*Assicurato* non è in grado di fornire preventivamente le garanzie richieste.

N.7) ESCLUSIONI

Ferme le esclusioni previste dall'articolo 23 – *Esclusioni* delle Condizioni generali di assicurazione, l'assistenza non è operante in caso di:

- dolo dell'*Assicurato* o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge;
- malattie mentali, disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- azioni delittuose compiute dall'*Assicurato*;
- conducente non abilitato a condurre il *Veicolo*, a norma delle disposizioni di Legge in vigore;
- circolazione non avvenuta in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- immobilizzo del *Veicolo* dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla garanzia della casa costruttrice, da richiami della casa costruttrice o da difetti di costruzione;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al *Sinistro* subito.

N.8) DELIMITAZIONI DELLE GARANZIE

- La *Società* non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla polizza nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'*Assicurato* a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza. In quest'ultimo caso devono pervenire alla *Società* i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'*Assicurato*.
- La *Società* non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture della *Società* stessa delle quali l'*Assicurato* non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.
- La *Società* non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'*Assicurato*.
- Eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della *Società* dovranno essere corrisposte direttamente dall'*Assicurato* al professionista intervenuto.

Condizioni particolari di assicurazione

- Gli spostamenti organizzati dalla *Società* sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute dell'*Assicurato*. La *Società* concorda con l'avente diritto il mezzo di trasporto da utilizzare.
- Gli importi riconosciuti dalla *Società* a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, **devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione. Chi ottiene un anticipo di denaro deve fornire adeguate garanzie e sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati della *Società* ed attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dalla Centrale Operativa.**
- Per la quantificazione delle ore di inutilizzabilità del *Veicolo*, la *Società* fa unicamente riferimento all'intervallo temporale intercorrente fra la dichiarata indisponibilità o inutilizzabilità del *Veicolo* ed il momento di riconsegna dello stesso attestato dall'ente incaricato delle riparazioni. La Centrale Operativa terrà in considerazione anche la sussistenza di oggettive situazioni locali.

N.9) OBBLIGHI IN CASO DI INFORTUNIO

Quando si verifica un *Infortuno stradale*, la *Società* ha diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l'*Assicurato*, su richiesta della *Società*, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso. L'*Assicurato* dovrà inoltre consentire agli incaricati della *Società* di verificare le proprie condizioni di salute e di prendere visione della sua cartella clinica.

Ogni diritto nei confronti della *Società* derivante dalla presente polizza, deve essere esercitato dall'*Assicurato*, a pena di estinzione e decadenza **entro il termine tassativo di un anno dalla data dell'evento costitutivo del diritto stesso.**

O) Infortuni del conducente

O.1) DEFINIZIONI

Frattura: soluzione di continuità del tessuto osseo provocata da *Infortuno*. **S'intende pertanto esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto osseo cartilagineo od ai soli altri tessuti aventi rapporti di continuità' e contiguita' con l'osso;**

Gessatura: mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi e confezionato con gesso da modellare, schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanicca. I metodi di contenzione Ilizarov e FEA (fissatore esterno assiale) sono considerati *Gessatura*;

Infortuno: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

Invalidità permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta;

Istituto di cura: ospedale o clinica di *Ricovero*, dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera;

Ricovero: degenza in un *Istituto di cura* che comporti almeno un pernottamento.

O.2) OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

La *Società* assicura entro i limiti pattuiti il conducente del veicolo descritto in *Polizza* per gli infortuni - anche se dovuti ad imperizia, imprudenza o negligenza gravi, oppure a stato di malore o di incoscienza - subiti in conseguenza di un incidente della circolazione occorsogli mentre si trova a bordo del veicolo medesimo, dal momento in cui vi sale a quello in cui ne discende; l'assicurazione vale anche mentre egli, in caso di fermata accidentale, si trova a terra per eseguire le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia.

Sono considerati "Infortuni" - semprechè causati da incidenti di circolazione - anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- l'infezione di origine traumatica;
- i colpi di sole o di calore;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- la folgorazione;

- le ernie addominali traumatiche, con esclusione di ogni altro tipo di ernia;
- le lesioni determinate da sforzi, con esclusione delle rotture sottocutanee dei tendini.

O.3) ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni determinati da:

- tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
- abuso di psicofarmaci, di alcolici, uso di stupefacenti o allucinogeni.

Sono altresì esclusi ogni tipo di infarto e gli infortuni che si siano verificati in stato di malore o di incoscienza causato da infermità mentale, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

L'assicurazione non opera per le persone di età superiore a 80 anni.

O.4) VALUTAZIONE DELL' INVALIDITA' PERMANENTE

L'Assicurato ha diritto all'indennizzo per *Invalidità permanente* a condizione che l'*invalidità stessa si manifesti entro due anni dall'Infortunio*.

La valutazione dell'*Invalidità permanente* sarà effettuata in base alla tabella che segue nella pagina successiva.

Se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale anatomica o funzionale di organi o arti, le percentuali della tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

La perdita totale anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali riconosciute per ciascuna lesione **con il massimo del 100%**.

Per i casi non previsti dalla tabella il grado di *Invalidità permanente* sarà stabilito in analogia ai casi elencati nella tabella stessa tenuto conto della diminuita capacità generica lavorativa dell'Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata.

Arti od organi	Percentuali in caso di perdita totale anatomica o funzionale
un arto superiore	70
una mano o avambraccio	60
un pollice	18
un indice	14
un medio	8
un anulare	8
un mignolo	12
una falange del pollice	9
una falange di altro dito di una mano	1/3 del dito
un piede	40
ambidue i piedi	100
un alluce	5
un altro dito del piede	3
una falange dell'alluce	2,5
una falange di un altro dito del piede	1
un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50
un occhio	25
ambidue gli occhi	100
un rene	20
la milza	10
sordità completa di un orecchio	10
sordità completa di ambedue gli orecchi	40
perdita totale della voce	30
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2

O.5) LIQUIDAZIONE DELL' INDENNIZZO PER INVALIDITA' PERMANENTE

La somma assicurata viene corrisposta per intero nel caso di *Invalità permanente* di grado pari o superiore al 60% della totale.

Nessun indennizzo spetta invece quando l'*Invalità permanente* accertata sia di grado pari o inferiore al 5% della totale.

Qualora l'*invalidità* accertata sia di grado superiore al 5%, la *Società* liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata in base alle percentuali seguenti:

Gradi di invalidità permanente accertati	Percentuale da liquidare sulla somma assicurata	Gradi di invalidità permanente accertati	Percentuale da liquidare sulla somma assicurata
6	1	34	38
7	2	35	40
8	3	36	42
9	4	37	44
10	5	38	46
11	6	39	48
12	7	30	50
13	8	41	52
14	9	42	54
15	10	43	56
16	11	44	58
17	12	45	60
18	13	46	62
19	14	47	64
20	15	48	66
21	16	49	68
22	17	50	70
23	18	51	73
24	19	52	76
25	20	53	79
26	22	54	82
27	24	55	85
28	26	56	88
29	28	57	91
30	30	58	94
31	32	59	97
32	34		
33	36	da 60 a100	100

O.6) ANTICIPO SULLA LIQUIDAZIONE DELL' INDENNITA' PER INVALIDITA' PERMANENTE

L'*Assicurato* trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della *Denuncia* di *Sinistro*, può richiedere alla *Società* il pagamento di un acconto **sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'operatività della garanzia e che la presunta percentuale di invalidità stimata dalla *Società*, in base alla documentazione acquisita, sia superiore al 15%**. Il pagamento sarà effettuato dalla *Società* entro 60 giorni dalla richiesta dell'anticipo, **salvo il diritto della *Società* alla restituzione qualora emergano successivamente fatti dolosi dell'*Assicurato* o altri fatti che escludano la copertura assicurativa.**

O.7) MORTE

La somma assicurata per il caso di morte è dovuta **purché la morte conseguente all'*Infortunio* si verifichi entro due anni dal giorno dell'*Infortunio* stesso**. Tale somma viene corrisposta ai *Beneficiari* designati o, in difetto di tale designazione, agli eredi dell'*Assicurato* in parti uguali.

O.8) INDENNITA' GIORNALIERA PER RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA

Se previsto in *Polizza*, in caso di ricovero in Istituto di cura pubblico o privato, anche in regime di degen-

za diurna (day-hospital), reso necessario da *Infortunio* indennizzabile ai sensi di *Polizza*, la *Società* corrisponde l'indennità convenuta per ogni giorno di ricovero per tutta la durata successiva del ricovero.

Agli effetti del computo delle giornate di degenza, si conviene che la giornata di entrata e di uscita dall' *Istituto di cura* sono considerate una sola giornata qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.

In caso di gessatura di uno o più arti conseguente ad *Infortunio*, l'indennità giornaliera è corrisposta dalla *Società* anche senza ricovero, **per un periodo massimo di 60 giorni dal giorno dell'applicazione della *Gessatura* a quello della sua rimozione.**

In caso di applicazione di apparecchio terapeutico diverso dalla *Gessatura* in conseguenza di *Infortunio* che comporti frattura - radiograficamente accertata - di uno o più arti l'indennità giornaliera è corrisposta dalla *Società*, anche senza ricovero, **per un periodo massimo di 60 giorni** dal giorno dell'applicazione degli apparecchi predetti a quello della loro rimozione.

Nel caso di applicazione di apparecchio terapeutico non removibile, ai fini del computo dei giorni spettanti, **deve essere presentata documentazione medica attestante l'avvenuta guarigione clinica della lesione.**

O.9) MINORAZIONI PREESISTENTI

La *Società* indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio* che siano indipendenti da eventuali minorazioni fisiche e stati patologici preesistenti.

O.10) CUMULO DI INDENNITA'

Se, dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, l'*Assicurato* muore entro due anni dall'*Infortunio* e in conseguenza dello stesso, la *Società* corrisponde ai *Beneficiari* designati o, in difetto, agli eredi dell'*Assicurato* in parti uguali, la differenza fra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore.

O.11) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DEL SINISTRO

L'*Assicurato* ed i suoi familiari o i *Beneficiari* devono presentare idonea documentazione e consentire la visita dei medici della *Società* e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'*Assicurato* stesso.

Se dolosamente non viene adempiuto all'obbligo della *Denuncia* previsto nelle Condizioni comuni alle garanzie Rischi Diversi ed agli altri obblighi indicati nel comma precedente, l'*Assicurato* e i suoi *Beneficiari* perdono il diritto all'indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, la *Società* ha il diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

O.12) RINUNCIA ALLA RIVALSA

La *Società* rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate lasciando così integri i diritti dell'*Assicurato* o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'*Infortunio*.

Le istruzioni di seguito riportate non costituiscono pattuizione contrattuale; per le condizioni contrattuali La invitiamo a fare riferimento al testo delle Condizioni Generali di assicurazione riportate nel libretto comprendente questo documento.

COSA FARE PER LA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA E PER LE ALTRE OPERAZIONI CONTRATTUALI

STIPULAZIONE DELLA POLIZZA

Se il Cliente intende stipulare la polizza deve rivolgersi alla Filiale della Banca che provvederà ad emettere un preventivo con le caratteristiche richieste dal Cliente.

Quali documenti bisogna inviare per la sottoscrizione del contratto

Il Cliente deve inviare alla *Società* tramite fax i seguenti documenti:

- preventivo opportunamente sottoscritto;
- copia della Carta di Circolazione aggiornata e del Certificato di proprietà nel caso in cui la carta di circolazione non sia aggiornata;
- copia dell'*Attestazione di rischio* relativa al veicolo da assicurare (se si tratta di veicolo già assicurato presso altra Impresa) oppure, in caso di applicazione della L. n. 40/2007 (Legge "Bersani"), *Attestazione di rischio* relativa ad altro veicolo di proprietà del Contraente o di un suo familiare convivente, stato di famiglia se l'*Attestazione di rischio* è di un familiare convivente o se il proprietario del veicolo è diverso dal Contraente, copia della polizza temporanea se il veicolo era precedentemente assicurato con polizza temporanea;
- copia della dichiarazione/*Attestazione di rischio* rilasciata da Impresa estera, se il veicolo era precedentemente assicurato con Impresa estera;

Quali documenti sono rilasciati al Contraente

La *Società* invia tramite posta, direttamente all'indirizzo di recapito del Contraente, i seguenti documenti:

- l'Informativa sulla privacy e la Nota informativa ai sensi dell'art. 185 D. Lgs. n. 209/2005;
- la Scheda di polizza;
- Certificato, Contrassegno e Carta verde; se il Contraente necessita di una copertura urgente, la *Società* gli anticipa via fax il certificato provvisorio, valido per 5 giorni dalla data di emissione, per consentire al veicolo di circolare in attesa del Certificato e Contrassegno definitivi;
- i facsimile di richiesta danni alla propria compagnia e di richiesta danni alla compagnia di controparte;
- l'Informazione sul risarcimento diretto;
- il Questionario sull'adeguatezza;
- il "Modulo Blu - Costatazione Amichevole di Incidente" per la denuncia di sinistro RCA.

Cosa deve fare il Contraente al ricevimento del contratto

Il Contraente deve restituire alla *Società* tramite posta i seguenti documenti:

la Scheda di polizza ed il Questionario sulla adeguatezza di sua competenza firmati;

originale dell'attestazione di rischio;

copia della Carta di Circolazione aggiornata e del Certificato di proprietà nel caso in cui la carta di circolazione non sia aggiornata;

Pagamento del premio

Il pagamento del premio viene regolato al momento della sottoscrizione del preventivo.

DIRITTO DI RECESSO (Ripensamento)

Il recesso non può essere esercitato se si è verificato un *Sinistro* relativo alla garanzia RCA, con responsabilità totale o parziale del Contraente.

Quali documenti bisogna inviare

Il Contraente deve comunicare la volontà di recedere dal contratto assicurativo alla *Società* con raccomandata A.R., restituendo in originale la Polizza, il Certificato di assicurazione, il Contrassegno e la Carta verde.

La *Società* verifica la presenza delle condizioni necessarie per l'accettazione del recesso; **in caso positivo** comunica al Contraente l'accettazione del recesso, **in caso negativo** gli comunica il rifiuto.

Quali documenti sono rilasciati al Contraente

La *Società* tramite posta invia direttamente all'indirizzo di recapito del Contraente, unitamente alla comunicazione di cui sopra, l'Appendice di recesso; il Contraente deve restituire alla *Società* l'Appendice di recesso di sua competenza firmata.

Restituzione del premio

Il rimborso del premio, come indicato nelle CGA, viene regolato direttamente dalla Filiale della Banca.

VARIAZIONE DEL CONTRATTO

Per le variazioni della polizza (es. cambio veicolo, cambio garanzie, ecc..) il Contraente deve chiedere alla Filiale della Banca la sostituzione del contratto; la variazione può essere chiesta in corso d'anno oppure alla scadenza annuale.

La Banca provvederà ad emettere un preventivo con le caratteristiche richieste dal Contraente

VARIAZIONE IN CORSO D'ANNO

Il Contraente può chiedere la variazione fino al giorno precedente alla scadenza della polizza.

Variazione per cambio veicolo

Il Contraente deve fornire tutti i dati relativi al nuovo veicolo.

Il Contraente può richiedere la variazione sia "in aumento" che "in diminuzione" (aumento/diminuzione delle garanzie in corso, es. aumento/diminuzione massimali RC, inserimento/esclusione di garanzie).

L'inserimento della garanzia Danni Accidentali può essere effettuato solo previo rilascio da parte del Contraente di una autocertificazione che il veicolo da assicurare non ha mai subito sinistri Danni Accidentali.

Variazione senza cambio veicolo

Il Contraente può richiedere la variazione solamente "in aumento" (aumento delle garanzie, es. aumento massimali RC, inserimento di nuove garanzie).

L'unica variazione ammessa in deroga a questa regola è il cambio di residenza del Contraente o del Proprietario.

L'inserimento della garanzia Danni Accidentali può essere effettuato solo previo rilascio da parte del Contraente di una autocertificazione che il veicolo da assicurare non ha mai subito sinistri Danni Accidentali.

Quali documenti bisogna inviare per la sottoscrizione del contratto

- preventivo opportunamente sottoscritto;
- copia della Carta di Circolazione aggiornata e del Certificato di proprietà nel caso in cui la carta di circolazione non sia aggiornata;

Cosa deve fare il Contraente al ricevimento del contratto

Il Contraente deve restituire alla *Società* i seguenti documenti:

- l'originale del Certificato di assicurazione, il Contrassegno e la Carta Verde relativi alla polizza in corso.
- la Scheda di polizza firmata;
- copia della Carta di Circolazione aggiornata e del Certificato di proprietà nel caso in cui la carta di circolazione non sia aggiornata;

Pagamento del premio

A seconda dell'operazione richiesta dal Contraente, l'importo a debito/credito viene regolato al Contraente direttamente dalla Filiale della Banca.

VARIAZIONE ALLA SCADENZA ANNUALE

Il Contraente può chiedere la variazione a scadenza, nei 30 gg precedenti la scadenza della polizza recandosi alla Filiale della Banca; per il resto vale quanto esposto in caso di Variazione in corso d'anno/per cambio veicolo.

La nuova polizza avrà decorrenza dal giorno di scadenza della polizza precedente.

QUALI DOCUMENTI SONO RILASCIATI AL CONTRAENTE

Vale quanto indicato nel paragrafo relativo alla "Stipulazione della polizza".

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente può chiedere la risoluzione del contratto **esclusivamente** a seguito di **vendita, consegna in conto vendita ad un operatore professionale del settore, demolizione, distruzione, esportazione definitiva e furto/appropriazione indebita** del veicolo precedentemente assicurato.

Quali documenti bisogna inviare

Il Contraente deve chiedere la risoluzione del contratto restituendo alla *Società* con raccomandata A.R. l'apposito modulo sottoscritto, l'originale di Certificato di assicurazione, Contrassegno e Carta Verde relativi alla polizza in corso.

- **vendita o consegna in conto vendita** del veicolo: copia dell'atto di vendita o del documento - rilasciato da un operatore professionale del settore - che attesta la consegna in conto vendita del veicolo;
- **distruzione o esportazione definitiva** del veicolo: copia del documento che certifica la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione del veicolo (nel caso dei ciclomotori del certificato di circolazione);
- **demolizione** del veicolo: copia del certificato attestante la consegna del veicolo stesso ad uno degli enti abilitati alla demolizione dalle disposizioni vigenti;
- **furto/appropriazione indebita** del veicolo: copia della denuncia alle autorità.

Quali documenti sono rilasciati al Contraente

La *Società* tramite posta invia direttamente all'indirizzo di recapito del Contraente l'Appendice per risoluzione anticipata; il Contraente deve restituire alla *Società* l'Appendice per risoluzione anticipata di sua competenza firmata.

Restituzione del premio non usufruito

La Banca accredita direttamente al Contraente il premio non usufruito, come indicato dalle CGA, con bonifico bancario.

CESSIONE DEL CONTRATTO

In caso di vendita del veicolo, il **Contraente può vendere la polizza** che assicura il veicolo **all'acquirente dello stesso** (anche privo di rapporti con la Banca), che quindi subentra nel contratto in corso; le **garanzie** previste dalla polizza ceduta **non possono essere modificate**.

Il contratto cessa alla scadenza e pertanto la *Società* non rilascerà l'*Attestazione di rischio*: per assicurare lo stesso veicolo il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto (con qualsiasi Impresa).

Quali documenti bisogna inviare

Il Contraente deve chiedere la cessione del contratto inviando al Numero di fax della *Società* sopra riportato l'apposito modulo sottoscritto.

Deve inoltre inviare alla *Società* con raccomandata A.R. i seguenti documenti:

- Certificato di assicurazione della polizza ceduta in originale;
- Copia dell'atto di vendita;

- Copia Documento identità nuovo Contraente;
- Copia Codice Fiscale del nuovo Contraente.

Quali documenti sono rilasciati al Contraente

La *Società* tramite posta invia direttamente all'indirizzo di recapito del Contraente l'Appendice di cessione del contratto; il Contraente deve restituire alla *Società* l'Appendice di cessione del contratto di sua competenza firmata sia dal Contraente stesso sia dall'acquirente del veicolo che subentra nella polizza. Il Certificato di assicurazione intestato all'acquirente del veicolo viene inviato dalla *Società*, tramite posta, direttamente all'indirizzo di recapito del medesimo; se necessita di una copertura urgente, la *Società* gli anticipa via fax il certificato provvisorio, valido per 5 giorni dalla data di emissione, per consentire al veicolo di circolare in attesa del Certificato definitivo.

Premio

L'operazione è senza costi sia per il Contraente/Proprietario del veicolo che vende la polizza sia per l'acquirente che subentra.

SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Quali documenti bisogna inviare

Il Contraente deve chiedere la sospensione del contratto restituendo alla *Società* con raccomandata A.R. l'apposito modulo sottoscritto, l'originale di Certificato di assicurazione, Contrassegno e Carta Verde relativi alla polizza in corso.

Non è richiesta altra documentazione eccetto che per **ciclomotori, motoveicoli e quadricicli**, per i quali il Contraente deve inviare alla *Società* con la stessa raccomandata i seguenti documenti:

- **vendita o consegna in conto vendita** del veicolo: copia dell'atto di vendita o del documento - rilasciato da un operatore professionale del settore - che attesta la consegna in conto vendita del veicolo;
- **distruzione o esportazione definitiva** del veicolo: copia del documento che certifica la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione del veicolo (nel caso dei ciclomotori del certificato di circolazione);
- **demolizione** del veicolo: copia del certificato attestante la consegna del veicolo stesso a uno degli enti abilitati alla demolizione dalle disposizioni vigenti;
- **furto/appropriazione indebita** del veicolo: copia della denuncia alle autorità.

Quali documenti sono rilasciati al Contraente

La *Società* tramite posta invia direttamente all'indirizzo di recapito del Contraente l'Appendice di sospensione; il Contraente deve restituire alla *Società* l'Appendice di sospensione di sua competenza firmata.

Integrazione del premio

Il premio verrà addebitato dalla banca sul C/C del cliente .

RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

La **riattivazione è possibile** sia sullo stesso veicolo che **su di un altro veicolo** come nei casi previsti dalle CGA.

Quali documenti bisogna inviare

Per la riattivazione del contratto precedentemente sospeso il Contraente deve chiedere alla Filiale della Banca la sostituzione del contratto.

Se la **riattivazione** è chiesta per un **veicolo diverso** da quello assicurato con la polizza sospesa, il Contraente deve inoltre inviare alla *Società* via fax copia della **Carta di Circolazione e del Certificato di proprietà** nel caso in cui la carta di circolazione non sia aggiornata.

Quali documenti sono rilasciati al Contraente

Vale quanto indicato nel paragrafo relativo alla “Stipulazione della polizza”.

Cosa deve fare il Contraente al ricevimento del contratto

Vale quanto indicato nel paragrafo relativo alla “Stipulazione della polizza”.

Restituzione /Pagamento del premio

Il premio viene regolato con le stesse modalità indicate nel paragrafo “Restituzione /Pagamento del premio” relativo al capitolo

“*VARIAZIONE IN CORSO D'ANNO*”.

RICHIESTA DI DUPLICATO DI CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E CONTRASSEGNO

Il Contraente deve:

- ***In caso di mancato ricevimento del Contrassegno, Carta Verde e Certificato di Assicurazione***, deve contattare il Numero Verde 800-046653.
- ***In caso di deterioramento o sottrazione*** il Contraente deve inviare con raccomandata A.R. copia denuncia di furto/smarrimento o richiesta autografa di duplicato per deterioramento originali.

Quali documenti sono rilasciati al Contraente

La *Società* invia tramite posta direttamente all'indirizzo di recapito del Contraente il duplicato del Certificato di assicurazione, del Contrassegno e della Carta verde (è facoltà del Contraente richiedere l'invio ad un indirizzo alternativo).

RINNOVO ANNUALE

La Società invia sempre, con posta ordinaria direttamente all'indirizzo di recapito del Contraente **30 giorni prima della scadenza contrattuale, una comunicazione ai sensi del Regolamento ISVAP N.4/2006** contenente anche l'avviso di scadenza, con indicato il nuovo premio e con allegata l'*Attestazione* di rischio. In assenza di disdetta o di recesso dal contratto da parte del Contraente, alla scadenza annuale su richiesta della *Società* la Filiale della Banca provvederà a regolare l'importo relativo al premio di rinnovo. A seguito del buon fine dell'addebito del premio (ad es. sul c/c del Contraente) il Contrassegno, la Carta Verde ed il Certificato di Assicurazione saranno inviati dalla *Società* tramite posta direttamente all'indirizzo di recapito del Contraente.

USCITA DALLA CONVENZIONE

Il contratto si risolve automaticamente **senza necessità di disdetta** nel caso che il Contraente interrompa ogni rapporto continuativo con la Banca, a partire dalla prima scadenza successiva alla data di detta interruzione; in tale ipotesi non si applica il periodo di mora di 15 giorni riconosciuto dall'art.1901, secondo comma, del Codice Civile.

RIMBORSO DEL SINISTRO

Il Contraente può evitare le maggiorazioni di *Premio* previste dalle regole evolutive Bonus/Malus **offrendo il rimborso degli importi liquidati dalla Società** per tutti o alcuni dei *Sinistri* considerati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza del contratto.

Il rimborso può riguardare solo i *Sinistri* liquidati integralmente e può essere effettuato **entro i sei mesi successivi alla scadenza contrattuale**.

I sinistri rimborsati non saranno riportati nella nuova *Attestazione di rischio* che sarà consegnata al Contraente a seguito dell'avvenuto rimborso del sinistro.

Rimborso relativo ad una polizza in corso con la Società

Il Contraente che intende rimborsare uno o più sinistri deve inviare la richiesta di rimborso alla *Società* con raccomandata A.R.:

- in caso di **sinistro compreso nel Risarcimento Diretto**, allegando l'originale dell'attestazione CON-SAP di pagamento del sinistro¹;
- in caso di **sinistro non compreso nel Risarcimento Diretto**, allegando copia del bonifico bancario con il quale ha accreditato il relativo importo alla Società.

La Società:

- In caso di **sinistro non compreso nel Risarcimento Diretto** invia tramite posta direttamente all'indirizzo di recapito del Contraente l'Appendice di recupero del sinistro; il Contraente deve restituire alla Società l'Appendice di recupero del sinistro di sua competenza firmata;
- rilascia al Contraente l'**Attestazione di rischio aggiornata**;
- se il contratto è già stato rinnovato con il pagamento del premio per l'annualità successiva:
 - procede alla **sostituzione della polizza** per aggiornare la classe di merito con effetto retroattivo dalla sua decorrenza originale, inviando tramite posta direttamente all'indirizzo di recapito del Contraente i medesimi documenti evidenziati nel paragrafo relativo alla "Stipulazione della polizza"; il Contraente deve restituire alla Società la Scheda di polizza ed il Questionario sulla adeguatezza di sua competenza firmati;
 - **regola** al Contraente con bonifico bancario l'**importo del premio a credito** derivante dalla riclassificazione della polizza.

Rimborso relativo ad una polizza non rinnovata alla scadenza per passaggio ad altra Impresa

Il Contraente che, avendo disdettato il contratto alla scadenza annuale, sia passato ad altra Impresa e successivamente intenda rimborsare un sinistro, deve attenersi alle stesse modalità indicate nel paragrafo riguardante il "Rimborso relativo ad una polizza in corso con la Società".

Ovviamente in questo caso la Società si limita a rilasciargli una **Attestazione di rischio aggiornata**.

Richiesta di aggiornamento di una polizza nuova

Il Contraente che, avendo rimborsato un sinistro alla precedente Impresa assicuratrice, intenda ottenere la rettifica del contratto stipulato con la Società, deve inviare la richiesta alla Società con raccomandata A.R., allegando l'**Attestazione di rischio aggiornata** ottenuta dalla precedente Impresa assicuratrice.

La Società, con le stesse modalità indicate nel paragrafo riguardante il "Rimborso relativo ad una polizza in corso con la Società", procede alla sostituzione della polizza adeguandola alla nuova **Attestazione di rischio** ed a regolare al Contraente l'**importo del premio a credito**.

Per informazioni sulla polizza e per qualsiasi forma di assistenza assicurativa il cliente potrà rivolgersi:

via telefono al NUMERO VERDE 800-046636

via fax n. 02/6402.8628

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve immediatamente contattare il Call Center di SYSTEMA – Numero Verde 800.448.448

Il Call Center di SYSTEMA fornisce telefonicamente tutta l'assistenza necessaria per l'apertura del sinistro, in particolare:

- **apre la pratica del sinistro attribuendo il numero di repertorio cui il Cliente dovrà fare sempre riferimento;**

¹Per le modalità di rimborso dei sinistri che rientrano nella procedura di Risarcimento Diretto (ved. "COSA FARE IN CASO DI SINISTRO" - Applicabilità della procedura di Risarcimento Diretto) consultare l'Allegato 1.

Cosa fare per la stipulazione della polizza e per le altre operazioni contrattuali

- **comunica gli estremi del Centro di Liquidazione Sinistri che tratterà il sinistro;**
- **comunica quali documenti inviare al Centro Liquidazione sinistri per la gestione dello stesso.**

E' necessario avere sempre a bordo:

- **carta di circolazione**
- **certificato di assicurazione**
- **contrassegno di assicurazione**
- **Carta Verde (necessaria per circolare nei paesi che non fanno parte dell' Unione Europea)**
- **patente guida valida (controllare periodicamente la scadenza)**
- **Modulo Blu "Constatazione amichevole di incidente"**

Per ottenere una più rapida trattazione dei danni è consigliabile:

- presentare la denuncia in modo tempestivo;
- fornire una descrizione dettagliata e completa del Sinistro;
- allegare tutti i documenti fiscali, giudiziari e medici;
- indicare sempre il luogo in cui sia possibile accertare i danni subiti dall'autovettura;
- utilizzare il Modulo Blu.

Ecco alcuni consigli e suggerimenti sulle cose da fare se capita uno dei sinistri previsti da questa polizza.

– **Incidente stradale**

Per la denuncia:

utilizzare il Modulo Blu (Constatazione amichevole di incidente), unico modello di denuncia riconosciuto ufficialmente dalla Legge (Provvedimento ISVAP n° 2590 dell' 8/2/2008);

compilare il modulo in modo chiaro e completo

raccogliere le generalità di eventuali testimoni, di eventuali feriti, e di coloro che sono rimasti coinvolti nell'incidente;

segnalare gli eventuali interventi da parte delle Autorità (Carabinieri, Polizia, ecc.) precisando le contravvenzioni elevate;

indicare il luogo dove sia possibile accertare i danni subiti dall'autovettura;

inviare al Centro Liquidazione sinistri che gestisce il sinistro le eventuali successive richieste dei danneggiati e i documenti delle Autorità.

Applicabilità della procedura di Risarcimento Diretto

Se trova applicazione la procedura di risarcimento diretto (**articoli 149 e 150 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005**) e cioè in tutte le ipotesi di sinistro RCA riguardante:

- incidenti nei quali sono coinvolti non più di 2 veicoli immatricolati in Italia;
- danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati;

nei quali il danneggiato si ritiene non responsabile, anche solo parzialmente, del sinistro, il danneggiato stesso deve rivolgere la richiesta di risarcimento all'Impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato con lettera raccomandata - con avviso di ricevimento o con consegna a mano- telegramma o fax. L'articolo 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione ne **esclude la presentazione in via telematica.**

Secondo il **D.P.R. 18 luglio 2006, n.254** (Regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale) "nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento contiene i seguenti elementi:

- a) i nomi degli assicurati;
- b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
- c) la denominazione delle rispettive imprese;
- d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
- e) le generalità di eventuali testimoni;
- f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;

g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità- del danno.

Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre:

l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;

a) l'entità delle lesioni subite;

b) la dichiarazione di cui all'articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;

c) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;

d) l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista".

Non applicabilità della procedura di risarcimento diretto

Qualora non trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli **articoli 149 e 150 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005** il danneggiato deve richiedere il risarcimento dei danni subiti all'Assicuratore del veicolo del responsabile del sinistro con le modalità previste dall'**articolo 148 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005**, cioè utilizzando il c.d. "**Modulo Blu – Constatazione Amichevole di incidente**".

Risarcimento del terzo trasportato

Il danno subito dal **terzo trasportato** è risarcito dall'assicuratore del veicolo sul quale era a bordo entro il massimale minimo di legge (indipendentemente dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti), fermo il diritto a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno all'Impresa di assicurazione del veicolo responsabile se lo stesso è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

Cancellazione della targa

Se la propria autovettura non è più riparabile per incidente stradale o a seguito di incendio, fermo restando che dovrà comunque essere visionabile fino alla quantificazione del danno, occorre chiederne la cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.

Lo si fa al P.R.A. più vicino portando le targhe e la carta di circolazione. Con tale operazione, cessando la proprietà, si interrompe l'obbligo di pagamento del bollo di circolazione (oggi più esattamente tassa di proprietà). Il certificato di cancellazione ottenuto dal P.R.A. va trasmesso a SYSTEMA tramite posta insieme al certificato e contrassegno se non distrutti, per ottenere l'anticipata risoluzione della polizza ed il rimborso del premio non utilizzato.

– Responsabilità civile

La denuncia va fatta entro tre giorni (art. 1913 C.C.). Se possibile è meglio anticipare.

Per la denuncia:

utilizzare il Modulo Blu e compilarlo in tutte le sue parti.

In alternativa:

- **descrivere** dettagliatamente il sinistro, indicando:
- nome, cognome e indirizzo dell'Assicurato
- numero di polizza
- numero patente e scadenza validità
- estremi delle autovetture coinvolte
- nome, cognome, indirizzo e numero di patente di chi era alla guida della autovettura
- giorno, luogo e ora dell'incidente
- generalità dei danneggiati e natura dei danni
- danni riportati dall'Assicurato
- generalità di eventuali testimoni
- narrazione particolareggiata del Sinistro;
- **inviare** tempestivamente **al Centro Liquidazione sinistri che gestisce il sinistro** le eventuali richieste dei danneggiati, i documenti delle Autorità ed ogni altro documento relativo al sinistro.

Se l'incidente è molto grave (con lesione alle persone):

far precedere la denuncia da un telegramma in cui siano precisati:

- giorno e ora dell'incidente
- sue conseguenze
- estremi dell'autovettura
- generalità dell'Assicurato
- generalità dei lesionati.

Se l'incidente è stato determinato da fatto commesso da figli minori o persone sotto la tutela dell'Assicurato:

Contattare SYSTEMA al Call Center – Numero Verde 800.448.448: il Call Center comunicherà all'Assicurato i documenti da inviare ed il relativo destinatario.

Descrivere dettagliatamente il sinistro ed i danni arrecati a Terzi e le **generalità** delle persone coinvolte e quelle che hanno assistito al fatto.

Trasmettere tempestivamente al **Centro Liquidazione sinistri che gestisce il sinistro** eventuali successive richieste di danneggiati.

Nel caso in cui il veicolo sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Società di leasing proprietaria dello stesso.

– Incendio

Per la denuncia:

contattare SYSTEMA al Call Center – Numero Verde 800.448.448: il Call Center comunicherà all'Assicurato i documenti da inviare ed il relativo destinatario.

descrivere dettagliatamente il sinistro;

indicare sommariamente le parti danneggiate;

segnalare l'eventuale intervento di Vigili del Fuoco, Polizia o altra Autorità;

precisare gli eventuali danni subiti da altre autovetture, le cose danneggiate, le generalità dei loro proprietari;

indicare il luogo dove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo.

– Furto

Presentare immediatamente denuncia del fatto alla Polizia o ai Carabinieri, recandosi al Commissariato o al Comando con carta legale, richiedendone **copia autenticata**.

Per la denuncia:

contattare SYSTEMA al Call Center – Numero Verde 800.448.448: il Call Center comunicherà all'Assicurato i documenti da inviare ed il relativo destinatario.

In caso di furto parziale:

precisare le parti rubate o danneggiate;

indicare il luogo dove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo.

In caso di furto totale, se l'Assicurato viene a conoscenza del ritrovamento del veicolo prima di aver ricevuto l'indennizzo:

trasferire immediatamente il veicolo in un luogo sicuro, per consentire gli accertamenti dei danni subiti e che dovranno risultare dal verbale di ritrovamento delle Autorità del luogo in cui il veicolo è stato ritrovato;

richiedere copia del verbale di ritrovamento;

comunicare tempestivamente l'avvenuto ritrovamento a SYSTEMA;

inviare al **Centro Liquidazione sinistri che gestisce il sinistro** copia del verbale.

In caso di furto di cose non assicurate

denunciare immediatamente il fatto alla Polizia o ai Carabinieri, recandosi al Commissariato o al Comando con carta legale.

Per la denuncia:

indicare il luogo in cui sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo.

– Collisione e Danni accidentali

Vedere incidente stradale.

– Eventi Sociopolitici e Naturali

Per la denuncia:

contattare SYSTEMA al Call Center – Numero Verde 800.448.448: il Call Center comunicherà all'Assicurato i documenti da inviare ed il relativo destinatario.

descrivere dettagliatamente il sinistro;

indicare il luogo dove è possibile visionare il veicolo per i necessari accertamenti;

documentare le riparazioni di prima necessità.

Nel caso in cui il Sinistro sia stato provocato da comportamenti altrui nei quali siano ravvisabili estremi di reato:

presentare la denuncia alle Autorità utilizzando la carta legale più 3 copie.

– Garanzie aggiuntive “COMPACT”

Per la denuncia:

Contattare SYSTEMA al Call Center Numero Verde 800.448.448: il Call Center comunicherà all'Assicurato i documenti da inviare ed il relativo destinatario.

Garanzia Rottura cristalli

descrivere dettagliatamente il sinistro precisando i danni subiti dal veicolo;

indicare il luogo dove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo;

documentare con fatture o ricevute fiscali le eventuali riparazioni di prima necessità.

Garanzia Soccorso vittime della strada

Vedere la garanzia Responsabilità Civile.

– Garanzie aggiuntive “PLUS”

Per la denuncia:

contattare SYSTEMA al Call Center - Numero Verde 800.448.448: il Call Center comunicherà all'Assicurato i documenti da inviare ed il relativo destinatario.

descrivere dettagliatamente il sinistro;

indicare sommariamente le parti danneggiate;

segnalare l'eventuale intervento di Vigili del Fuoco, Polizia o altra Autorità e **procurarsi il relativo verbale di intervento;**

precisare gli eventuali danni subiti da altre autovetture, le cose danneggiate, le generalità dei loro proprietari;

indicare il luogo dove sia possibile accertare i danni subiti dall'autovettura.

– Infortuni del conducente

Per la denuncia:

Contattare SYSTEMA al Call Center – Numero Verde 800.448.448: il Call Center comunicherà all'Assicurato i documenti da inviare ed il relativo destinatario.

Descrivere dettagliatamente le cause dell'incidente.

Precisare se l'identità degli infortunati, la loro appartenenza o meno alla famiglia dell'Assicurato, e se l'infortunio è avvenuto mentre si trovavano a bordo del veicolo descritto in polizza.

– **Sospensione della patente di guida**

Per la denuncia:

contattare SYSTEMA al Call Center – Numero Verde 800.448.448: il Call Center comunicherà all'Assicurato i documenti da inviare ed il relativo destinatario.

– **Tutela giudiziaria**

Per la denuncia:

contattare SYSTEMA al Call Center – Numero Verde 800.448.448: il Call Center comunicherà all'Assicurato i documenti da inviare.

descrivere dettagliatamente i fatti che hanno originato la controversia legale e l'imputazione di reato;
comunicare successivamente il nominativo del legale incaricato.

– **Servizio Assistenza (per autoveicoli e motoveicoli)**

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà **telefonare alla Centrale Operativa** in funzione 24 ore su 24 facente capo ai seguenti numeri telefonici:

NUMERO VERDE 800-085.868

oppure, per comunicazioni dall'estero, al numero di Torino: **++39.011.6523200**

Se non può telefonare potrà inviare un telex al n. 225365 PAS TO I, un fax al n. 011.658652,

un telegramma a:

**PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.p.A.
Corso Massimo d'Azeglio, 14
10125 Torino**

oppure una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: "*pas.areaassistenza@fondiaria-sai.it*".

In ogni caso dovrà **comunicare con precisione**:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
 2. Nome e Cognome
 3. Numero di polizza e Codice di riconoscimento (**315/778**)
 4. Indirizzo del luogo in cui si trova
 5. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.
- L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa** che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

ALLEGATO 1

PROCEDURA CONSAP PER IL RIMBORSO DEL SINISTRO

PROCEDURA AMMINISTRATIVA DEL RIMBORSO DEL SINISTRO

L'assicuratore, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, invia una comunicazione all'assicurato contenente i riferimenti relativi ai sinistri pagati a titolo definitivo nel corso dell'annualità in scadenza rientranti nell'ambito della procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni.

Qualora l'assicurato-responsabile – ai fini di un eventuale rimborso del/i sinistro/i per evitare l'applicazione delle penalizzazioni derivanti dall'evoluzione delle clausole bonus/malus - intenda conoscere l'importo pagato, potrà rivolgere - anche attraverso l'assistenza del proprio agente, punto vendita o call-center dell'impresa - apposita richiesta alla Stanza di Compensazione da effettuarsi mediante telefono, portale internet, posta e fax.

Al riguardo i riferimenti operativi della Stanza di compensazione sono i seguenti:

indirizzo:

CONSAP S.p.A. Stanza di compensazione

Via Yser, 14 - 00198 ROMA

telefono: 06.85796.530 (da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.00, il venerdì dalle 9.00 alle 13.00);

fax: 06.85796546 / 547

sito internet: www.consap.it

e.mail: rimborsistanza@consap.it

La richiesta inoltrata alla Stanza deve indicare i 5 elementi utili alla ricerca sulla base dati: la data del sinistro, le targhe dei veicoli coinvolti e le rispettive compagnie assicurative.

Qualora non siano forniti i 5 elementi per la ricerca completi non sarà possibile individuare il singolo sinistro negli archivi informatici della stanza.

Nel caso di richiesta a mezzo posta, fax, mail, telefono viene effettuata una richiesta di integrazione dei dati, di norma con lo stesso mezzo utilizzato dall'assicurato per contattare la Stanza.

Nel caso di richiesta con dati completi che non trovino corrispondenza con i sinistri presenti negli archivi informatici della Stanza:

- in caso di richieste a mezzo posta, fax, mail viene inviata tramite Postel una comunicazione dell'esito negativo della richiesta;
- in caso di richiesta a mezzo portale internet, comparirà un messaggio che l'utente potrà stampare contenente i dati riepilogativi dell'interrogazione;
- in caso di richiesta a mezzo telefono oltre alla comunicazione verbale sarà inviata, a richiesta, una lettera tramite Postel.

Se il sinistro risulta nell'archivio informatico, la Consap – per coloro che hanno avanzato la richiesta a mezzo posta, fax, e-mail o telefono – invia lettera, tramite Postel, al recapito indicato dall'assicurato-responsabile comunicando l'importo del risarcimento nonché le istruzioni per l'eventuale rimborso del sinistro. In particolare vengono comunicati i riferimenti bancari necessari per effettuare il versamento e il Codice identificativo (attribuito automaticamente dalla procedura informatica) che dovrà essere indicato nella causale del bonifico bancario.

Per le richieste effettuate tramite sito internet le comunicazioni saranno automaticamente inviate tramite Postel.

L'assicurato-responsabile, ove ritenga conveniente rimborsare il sinistro, può corrispondere l'importo del sinistro direttamente alla Consap tramite bonifico.

Successivamente la Consap provvederà a rilasciare all'assicurato l'attestazione di avvenuto pagamento inviata sempre tramite Postel con la quale l'assicurato potrà in seguito recarsi presso il proprio assicuratore per richiedere la riclassificazione del contratto.

L'importo rimborsato a Consap verrà restituito all'assicurato nel caso in cui la somma versata non corrisponda all'importo comunicato all'assicurato responsabile, fatto salvo un margine di errore all'euro superiore o inferiore, di ciò viene data comunicazione all'interessato da Consap.

Al di fuori di tali eccezioni, eventuali rimborsi per difetto vengono integralmente restituiti al soggetto che ha provveduto ad effettuare il bonifico, mentre per eventuali rimborsi superiori al dovuto viene restituito solo l'importo eccedente; la Consap provvede ad informare l'assicurato di tale evento tramite Postel.

La Consap, al fine di informare tempestivamente l'impresa debitrice del rimborso effettuato dall'assicurato, comunica tramite uno specifico flusso informatico giornaliero, i sinistri rimborsati dai suoi assicurati.

